

## sommario

### editoriale 2

Premio Nobel all'Unione Europea

### primo piano 3/7

Evoluzione continua per i Doganalisti

### osservatorio 8/10

Giurisprudenza comunitaria e nazionale

di **Alessandro Fruscione**

### fisco 11/14

Pagamento dei diritti doganali

di **Giovanni Gargano**

### speciale europa 15/17

È possibile non pagare dazi all'importazione?

Norvegia scheda doganale

a cura di **Mauro Giffoni**

### giurisprudenza 19/25

Quando la merce è classificabile "Made in Italy"

di **Sara Armella**  
**Massimo Monosi**

Made in Italy settore agroalimentare

di **Fabio Brusa**

### dogane 26/30

Velocizzazione controlli  
sdoganamento veloce

di **Danilo Desiderio**

Agenzia delle Dogane e  
valore di transazione

di **Sabrina Ferrazzi**

### convegni 31/33

Como 5 Aprile 2014

### professione 35-36

Il futuro della professione  
dei Doganalisti

### filo diretto 39-40

Delocalizzazione e interscambio  
delle merci

di **Andrea Toscano**

### seminari 37-38

Savona 15 Marzo 2014

di **Vincenzo Rovigi**

## Il CNSD informa

Nel sito web del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ([www.cnsd.it](http://www.cnsd.it)) è stato creato un apposito link "servizi" contenente tutte le informazioni e le modalità di accesso relative ai servizi offerti agli iscritti all'Albo dal Consiglio Nazionale:

- formazione on line-Fad 2014
- sportello internazionalizzazione 2014
- Pec - posta elettronica certificata
- convenzione polizza assicurativa RC professionale.



*Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, i consiglieri, il direttore, la segreteria, la redazione porgono a tutti i migliori auguri di buona Pasqua.*

## Il Doganalista

### Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXVII - n. 2 - Marzo-Aprile 2014

**Direttore Responsabile:** Walter Orlando

**Comitato di Redazione:** Italo Antelli, Giovanni De Mari, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni, Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Paolo Pasqui, Enrico Perticone, Eugenio Pizzichelli.

**Coordinatore editoriale:** Liana Zagarese

**Editore:** Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

**Redazione:** Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali  
00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28

**Sito Internet:** [www.cnsd.it](http://www.cnsd.it) - **E-mail:** [info@cnsd.it](mailto:info@cnsd.it)

**Pubblicità:** Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - Tel. 06.42.00.46.21

**Stampa:** Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99  
Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

**Foto di copertina:** "Villa Erba" - Cernobbio (CO) - di Claudio Cavalli

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana



# Premio Nobel all'Unione Europea

Tra poco si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, contestualmente il 1° Luglio 2014 comincerà il semestre di Presidenza italiana in Europa. Nel dibattito politico odierno, ripreso da tutti i media, viene posto l'accento sul ruolo dell'Europa, sulla sua moneta e addirittura sulla esistenza stessa dell'Unione. Riteniamo più giusto affrontare tali dibattiti non mettendo in discussione l'Europa in quanto Unione, cioè "Europa si-Europa no", "Euro si-Euro no", ma nell'ottica di un'evoluzione che porti alla realizzazione di una Europa diversa, non solo economica e di mercati finanziari ma di popoli, di crescita, sviluppo e maturazione di ideali comuni.

Un sogno antico che ha visto grandi uomini come Mazzini, Gioberti e tanti altri battersi per realizzarlo. È indispensabile riallacciarsi alle nostre radici più profonde, salde e nobili per mutare un impoverimento culturale dannoso che può dar luogo solo ad un imbarbarimento spirituale. È proprio per muoverci in questa direzione che dobbiamo ripartire da ciò che da positivo l'Europa ha creato in questi anni. Ricominciamo ad esempio da un "Nobel per la pace anno 2012" che l'Europa ha ottenuto.

Il comitato norvegese per il premio Nobel ha motivato la sua decisione sottolineando la funzione di stabilizzazione svolta dall'UE nel trasformare la maggior parte dell'Europa da un continente di guerra in un continente di pace. Secondo il comitato, in tutti questi anni l'UE si è distinta soprattutto per il suo impegno a favore della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani.

L'impegno dell'UE è finalizzato alla "fraternità tra le nazioni" criterio menzionato dallo stesso Alfred Nobel nel suo testamento del 1895 per l'assegnazione del premio per la pace. L'Unione europea è la 21° organizzazione internazionale a vincere il premio dal 1901.

"Il Comitato ha deciso di assegnare il premio Nobel per la pace 2012 all'Unione Europea. L'Unione e i suoi membri per oltre sei decenni hanno contribuito al progresso della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa", si legge nel testo di assegnazione del premio Nobel per la pace all'Ue.

"Durante gli anni della guerra, il comitato norve-



gese per il Nobel ha assegnato il riconoscimento a persone che hanno lavorato per la riconciliazione tra Germania e Francia. Dal 1945, la riconciliazione è divenuta realtà. La sofferenza terribile patita durante la Seconda Guerra mondiale ha dimostrato la necessità di una nuova Europa. In 70 anni Germania e Francia hanno combattuto tre guerre. Oggi un conflitto tra Berlino e Parigi è impensabile. Ciò dimostra come, attraverso sforzi ben mirati e la costruzione di una fiducia reciproca, nemici storici possano divenire partner. Negli Anni '80, Grecia, Spagna e Portogallo sono entrati nell'Unione. L'instaurazione della democrazia è stata la condizione per la loro adesione. La Caduta del Muro di Berlino ha reso possibile l'ingresso a numerosi Paesi dell'Europa centrale e orientale, aprendo una nuova era nella storia d'Europa.

L'ammissione della Croazia, il prossimo anno, l'apertura di negoziati con il Montenegro, e il riconoscimento dello status di candidato, sono passi per rafforzare il processo di riconciliazione nei Balcani.

Attualmente l'Ue sta affrontando una difficile crisi economica e forti tensioni sociali.

L'introduzione della moneta unica - Euro - in alcuni paesi aderenti e l'adozione di politiche incentrate sul rigore economico hanno costretto a ricorrere a severe politiche di "austerità" causando forti ed inevitabili ricadute sul tessuto sociale. L'aumento della povertà soprattutto negli Stati dell'Europa meridionale ha diffuso lo scetticismo nei confronti dell'Unione e la sfiducia di una parte sempre più numerosa di cittadini comunitari si sta facendo sentire attraverso l'escalation politica di ideatori estremisti e nazionalisti. Questo è l'impegno che la comunità europea dovrà assumere: una maggiore attenzione alla crescita, allo sviluppo ed all'occupazione, specie giovanile, con progetti ed iniziative specifiche e mirate in tal senso, per ridare fiducia e speranza ai suoi cittadini e per seguire gli obiettivi originali propri dei padri fondatori. Il cammino è lungo e difficile ma possibile.

L'attività dello spedizioniere doganale è tradizionalmente caratterizzata da un costante confronto con l'autorità doganale, in particolare per quanto riguarda le formalità necessarie per lo sdoganamento delle merci in entrata ed uscita dal territorio doganale dell'Unione. Quest'attività, il cui elevato tecnicismo ancora oggi sfugge a molti, si sviluppa attraverso varie fasi di notevole complessità che nel loro insieme sono definite "momento doganale": combinazione di azioni, procedure e formalità comprendenti l'accertamento doganale e la "compliance" doganale. Tale termine, del quale si fa oggi sempre più frequentemente uso, indica la corretta osservanza e verifica dell'applicazione da parte delle varie categorie di operatori economici delle norme e della regolamentazione doganale vigente ai fini della corretta riscossione dei diritti doganali. Nel momento doganale confluiscono i controlli effettuati dalle dogane e dagli altri organi della pubblica amministrazione a tutela degli interessi collettivi, salute, ordine pubblico e così via. L'interposi-

## Evoluzione continua per i Doganalisti

*Il commercio internazionale nella nuova realtà di villaggio globale quale fattore di crescita e sviluppo dei popoli*

zione di un filtro professionale, lo spedizioniere doganale, tra dogana ed impresa mira a garantire un più corretto adempimento delle formalità doganali, in modo da agevolare da una parte l'attività di accertamento delle dogane e dall'altra la fluidità dei traffici. L'intervento dello spedizioniere doganale avviene infatti "ex ante", in quanto questi, a monte dell'operazione doganale, con la sua diligente opera, esegue uno screening accurato della documentazione al fine di ridurre la possibilità che vengano presentate agli uffici doganali dati e informazioni errate o false.

Lo spedizioniere doganale ha sempre concentrato la sua attenzione sul momento doganale, al punto da far coincidere, quasi identificandola, l'attivi-

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - che attribuisce allo spedizioniere doganale l'esclusiva rappresentanza in dogana del proprietario delle merci, a testimonianza dell'esigenza di una professionalità qualificata e specializzata in una materia così complessa ed insieme vitale per stabilire un sano e corretto rapporto tra il contribuente e l'Amministrazione doganale.

Sebbene la funzione rappresentativa in dogana abbia indubbiamente avuto in passato, e rivesta tuttora, un'importanza ed un peso non trascurabile per la nostra categoria, essa non esaurisce i compiti dello spedizioniere doganale.

La continua evoluzione dei traffici commerciali, la natura sempre più variegata e complessa delle esigenze delle im-

tà professionale con la semplice rappresentanza in dogana del proprietario delle merci. Un concetto riaffermato nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale -



**IL DOGANALISTA**

**Articolo 5 Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE 2913/92) in vigore fino al 31/05/2016**

La RAPPRESENTANZA può essere:

**diretta**, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi,

oppure

**Indiretta** quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.

Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo: la modalità della rappresentanza diretta, oppure la modalità della rappresentanza indiretta, di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione.

In Italia la rappresentanza **diretta** è riservata agli **SPEDIZIONIERI DOGANALI**

Dal 31/05/2016 sarà applicabile l'art.18 del Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)

prese che commerciano con l'estero e le modificazioni continue delle regole degli scambi - si pensi ad esempio all'approvazione del nuovo Codice Doganale dell'Unione, Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 - ed il cambiamento continuo del ruolo e delle funzioni delle autorità doganali hanno

imposto al doganalista un cambio di cultura e di metodo di lavoro, trasformandolo da mero esecutore delle formalità doganali, per conto dei suoi clienti, a figura di consulente di commercio estero dell'impresa a tutto tondo. Si sono pertanto aperti nuovi orizzonti di lavoro nel campo della merceologia, della logistica, della pianificazione doganale e valutaria e della contrattualistica. Si tratta di servizi oggi sempre più richiesti dal mercato e caratterizzati da livelli di offerta decisamente bassi, come dimostra la tendenza in atto da parte di altre categorie di professionisti a spostarsi dai loro ambiti tradizionali di attività e di competenza, per offrire servizi di assistenza legati all'internazionalizzazione. Un mercato non ancora saturo, caratterizzato da un vuoto di offerta e di competenze che la categoria potrebbe colmare, data l'esperienza e le capacità acquisite nel tempo.

A livello nazionale, la cornice giuridica della nostra professione già esalta la multidisciplinarietà e la complementarietà delle aree di intervento nelle quali può spaziare la nostra categoria, nel momento in cui veniamo definiti

**IL DOGANALISTA**

**Il quadro normativo di riferimento**

- Legge 22 DICEMBRE 1960 n.1612**  
"Art.1.....l'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della repubblica viene riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie fiscali, merceologiche, valutarie e quant'altro si riferisce al campo doganale"
- Legge 25 LUGLIO 2000 n.213**  
"Art.9.....lo spedizioniere doganale quale esperto nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, è definito anche DOGANALISTA"
- Legge 27 FEBBRAIO 2002 n.16**  
"Art.16-ter (assistenza tecnica commissioni tributarie) modifica art.12, comma 2 D.Lgs 31 dicembre 1992 n.546 "...e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane."

"professionisti qualificati" nelle materie fiscali, merceologica, valutaria e quant'altro si riferisce al campo dogana-

le" - articolo 1, legge 22 dicembre 1960, n. 1612 - ed esperti "nelle materie ed adempimenti connessi con gli scambi internazionali" - articolo 9, l. 25 luglio 2000, n. 213. Il nuovo Codice Doganale dell'Unione riconosce anch'esso l'importanza e la delicatezza delle

funzioni di intermediazione doganale, introducendo per la prima volta la figura del rappresentante doganale

e definendo una serie di novità che regolano l'accesso e l'esercizio alle attività di rappresentanza doganale in ambito UE.

Sebbene la normativa in questione non si riferisca in maniera esclusiva al solo spedizioniere doganale - "rappresentante do-

ganale" è qualunque intermedio incaricato dall'impresa del disbrigo delle formalità rappresentative in dogana - essa offre sicuramente un'occasione di ripensamento della professione, che dovrà orientarsi per il futuro verso l'offerta di servizi sempre più ampi e diversificati, a più alto valore aggiunto, valorizzando le sue peculiarità, ossia la fiducia nel rapporto sia con i clienti che con le dogane.

Lo spedizioniere doganale è infatti il solo in grado di offrire a corredo della sua attività una serie di garanzie ulteriori, di carattere "intangibile", quali la qualificazione e competenza professionale - attestate dal possesso di un titolo abilitativo e dal superamento di un esame di Stato - la formazione - protratta lungo l'intero arco della sua vita professionale - la deontologia - disciplinata da un vero e proprio codice. Tali garanzie rappresen-

tano punti di forza della nostra professione, sono presidiate dall'azione disciplinare esercitata dall'Albo di appartenenza e tu-

telano gli interessi sia delle imprese che della dogana meglio di quanto possa fare un generico e non qualificato intermediario in dogana non meglio identificato dal Codice Doganale dell'Unione.

Da queste considerazioni na-

**IL DOGANALISTA**

**- Lo spedizioniere doganale / Doganalista -**

- Tale figura va distinta dallo "spedizioniere" (o casa di spedizione), che è colui che assume l'obbligo principale di concludere in nome proprio, anche se per conto di colui che l'ha incaricato (committente), un contratto di trasporto e di espletare le operazioni accessorie (art. 1737 c.c.).
- In sostanza lo **spedizioniere doganale/doganalista** agisce in dogana in nome e per conto del proprietario delle merci (dichiarante), eseguendo la dichiarazione doganale.
- Gli spedizionieri doganali esercitano la loro attività anche organizzati in società di capitali mediante l'istituzione dei Centri di assistenza Doganale (CAD) società di capitali solo tra professionisti iscritti all'Albo degli spedizionieri doganali.

sce l'impegno del nostro Ordine al rafforzamento del capitale umano e della cultura professionale dei nostri iscritti, attraverso la formazione, la rappresentanza istituzionale ed il supporto consulenziale alle problematiche operative manifestate dalle categorie. In questa ottica sono state avviate una serie di iniziative coordinate di comunicazione all'esterno per far conoscere

mente da criteri di prezzo. Si è cercato di spostare l'attenzione della platea di clienti dal piano dei costi a quello del valore della prestazione, in modo da dare una collocazione sul mercato del doganalista più netta e distinta dalle altre categorie di soggetti che erogano servizi simili. Si ritiene indispensabile essere consapevoli che l'elevazione dello standard delle prestazioni rese dal doganalista creerà le basi per lavorare con margini di profitto più alti. Agli iscritti si chiede l'impegno a identificare i servizi a più alto valore aggiunto maggiormente ri-

specializzarsi in prestazioni più complesse ed a carattere decisamente strategico<sup>(1)</sup>, avranno di fronte un mercato praticamente vergine nel quale potersi tranquillamente collocare. Ciascun professionista dovrà dunque individuare uno o più settori nel quale ha sviluppato o può sviluppare certe competenze competitive e capacità approfondendo, tramite uno sforzo di

**IL DOGANALISTA**

**Un professionista al servizio delle imprese**

- Per svolgere tutte le operazioni doganali import/export
- Per minimizzare i costi doganali connessi ad operazione import/export e/o connessi alla produzione all'estero
- Per adempiere correttamente alle procedure doganali senza gravare sulla gestione aziendale
- Per evitare di incorrere in sanzioni per violazione della normativa comunitaria



la figura professionale in tutte le sue molteplici sfaccettature e prerogative. In sostanza è necessario che i destinatari dei servizi offerti dal doganalista percepiscano tale attività come un unicum, che non può essere offerto da altre categorie di soggetti, di modo che la scelta del professionista non dipenda esclusiva-

chiesti, compiendo una vera e propria "due diligence" del cliente. A questo punto, il passo successivo è quello di specializzarsi sui servizi in cui il professionista ritiene di poter fornire un apporto più qualificato. È ovvio che coloro che decideranno di

**IL DOGANALISTA**

**Evoluzione della professione**

- Professionista al servizio delle imprese**
- Consulente nel commercio estero**
- Esperto nella logistica internazionale**



**IL DOGANALISTA**

**Un consulente nel commercio estero**

- Per pianificare gli investimenti su scala internazionale
- Per approfondire le conoscenze in materia di costi e formalità negli scambi internazionali
- Per interpretare il flusso inarrestabile di norme europee, nazionali ed internazionali



**IL DOGANALISTA**

**Un esperto nella logistica internazionale**

- Per minimizzare e pianificare i costi di trasporto
- Per ottimizzare le risorse interne
- Per individuare e gestire correttamente il punto di frontiera in e out



continuare a prestare i servizi tradizionali - effettuazione della dichiarazione doganale, a prescindere dal tipo di rappresentanza adottato - subiranno maggiormente gli effetti della concorrenza. Viceversa, coloro che decideranno di

formazione e di specializzazione continua, la sua preparazione in tali ambiti. Solo una strategia di "focus", orientata cioè all'offerta di servizi altamente specialistici su problemi specifici, in luogo di una strategia basata sull'offerta di una gamma indistinta di servizi, potrà consentirgli di risultare vincente nel nuovo scenario.

1) Si pensi alle varie forme di consulenza sulla scelta delle forme di pagamento internazionali, sull'assicurazione export, sull'organizzazione dei flussi logistici e dei trasporti internazionali, sulla contrattualistica internazionale, sulle tecniche doganali e di commercio estero, su strategie di pianificazione fiscale internazionale.

### Conclusioni

Attraverso un cambio di mentalità potrà avvenire la trasformazione di una "riserva di legge" in una "riserva di cultura", consentendo di distinguere nel prossimo futuro il doganalista dalla figura del rappresentante doganale genericamente identificato nel nuovo Codice Doganale dell'Unione.

Lo spedizioniere doganale si potrà così riappropriare di una vocazione che nessuna legge, europea o nazionale, potrà mai sottrargli, nella piena consapevolezza che gli operatori econo-

**IL DOGANALISTA**

**I servizi**

- ✓ Operazioni doganali import/export
- ✓ Adempimenti e procedure doganali riferite ai vari paesi del mondo
- ✓ Adempimenti INTRASTAT
- ✓ Adempimenti fiscali intra-comunitari
- ✓ Adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto IVA
- ✓ Adempimenti sui prodotti soggetti ad accise

mici non potranno fare a meno di una figura professionale esperta in tutte le tematiche legate al commercio estero di provata affidabilità per le autorità pubbliche.

Sarà necessario impegnarsi pertanto per una qualificazione

professionale più appropriata e specialistica, da realizzarsi mediante sia interventi di formazione mirata, volti a elevare gli standard di competenza posseduti, che iniziative di formazione

continua volta al mantenimento di tali standard.

All'appuntamento del 2016 - data di entrata in vigore del nuovo CDU - il doganalista dovrà giungere preparato, in primo luogo sotto il profilo culturale, accogliendo le novità del nuovo codice doganale per riqualificarsi e proporsi come interlocutore privilegiato dell'impresa per tutte le sfide che la globalizzazione degli scambi commerciali impone. Il futuro ci vede ancora protagonisti, impegnati in un progetto di continuo sviluppo e incessante ricerca.

**IL DOGANALISTA**

**Consulenza**

- ✓ Commercio internazionale
- ✓ Trasporti internazionali
- ✓ Convenzioni legate al commercio internazionale: Compravendita delle merci - Incoterms - crediti documentari
- ✓ Documentazione legata al commercio internazionale
- ✓ Assicurazione merci
- ✓ Imballaggi e loro gestione/smaltimento

**IL DOGANALISTA**

**Consulenza**

- ✓ Incidenze fiscali nei vari paesi con conseguenti strategie commerciali
- ✓ Normative sui traffici particolari: armi - opere d'arte - merci pericolose - traffici illeciti - imitazioni - contraffazioni - marchi di sicurezza - violazioni specie protette - libera concorrenza
- ✓ Asseverazione documenti doganali
- ✓ Assistenza tecnica dinanzi le Commissioni Tributarie

### L'Araba Fenice è... eterna! L'avete capito? (Doganalista n. 2/2000, pag. 3)

Nel 1993 con l'apertura delle frontiere e l'eliminazione delle barriere tra i paesi aderenti alla Comunità europea, si leggeva sui quotidiani e si ascoltava nei vari eventi organizzati che le dogane erano state eliminate e gli spedizionieri doganali non avevano più futuro.

All'epoca nel nostro periodico IL DOGANALISTA fu pubblicato un articolo dal titolo "L'Araba fenice" e sarebbe interessante leggerlo di nuovo oggi. A distanza di venti anni siamo

ancora qui per accettare nuove sfide. I documenti doganali emessi nel 1993, 3.000.000 circa (ndr. nel 1992 erano c.a. 12.000.000) sono diventati oggi circa 20.000.000, sicuramente più complessi e per l'accresciuta platea dei Paesi e degli operatori, coinvolti nell'interscambio, e per il ruolo svolto dalle dogane a presidio della regolarità dei traffici.

È opportuno ancora in questa sede considerare l'impatto che ha avuto sul nostro ordina-

mento il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 che ha ridisegnato in maniera radicale le norme di funzionamento degli ordinamenti professionali.

Il Legislatore comunitario aveva già da molti anni costretto gli Spedizionieri doganali a competere di fatto in un mercato molto concorrenziale: per questo, la Riforma delle professioni non ha influito più di tanto sul nostro ordinamento, essendoci mossi in anticipo e avendo già provveduto a intro-

durre molti dei principi e obblighi previsti dal nuovo contesto normativo, quali ad esempio il principio di autonomia di giudizio del professionista, obbligo di acquisizione del mandato scritto, diritto di ricorso alla pubblicità informativa, assicurazione professionale obbligatoria ed altri ancora. La riforma ha costituito per i doganalisti un ulteriore stimolo volto alla crescita professionale ed ha avviato un processo di autonomia gestionale pur mantenendo uno stretto legame con l'autorità doganale come organo vigilante del Ministero dell'Economia e delle Finanze conservando la peculiarità della nostra attività professionale che prevede, oltre che l'abilitazione, la fiducia dell'amministrazione.

La categoria ha quindi potuto beneficiare degli aspetti innovativi della Riforma, senza subire modifiche sostanziali della propria operatività. La copertura assicurativa professionale, già da tempo raccomandata dal Consiglio Nazionale, è stata prevista come obbligo dal 2012 nell'ambito della riforma degli ordinamenti professionali.

Il DPR 137/2012 ha fondamentalmente reso necessario intervenire in tre direzioni: consigli di disciplina territoriali e Nazionale, tirocinio e formazione.

Quanto alla prima, in particolare, dopo vari incontri con i rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane, sono stati definiti i termini del "Regolamento dei Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine professionale degli spedizionieri doganali" con il quale,

conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 8 del DPR 137/2012, sono state dettate le modalità di esercizio e di funzionamento. In data 4.10.2013 abbiamo ricevuto il parere favorevole del Ministro vigilante.

Il tirocinio è forse il punto nodale della Riforma, almeno per quanto riguarda i doganalisti. Grazie al DPR 137/2012 si è resa infatti possibile una razionalizzazione dei criteri di accesso alla professione di Spedizioniere doganale che oggi sono finalmente comuni a tutte le altre categorie professionali.

Prima della entrata in vigore della Riforma, l'accesso alla pro-

sioni di carattere esecutivo, uno status di tirocinante di fatto, come tale abilitante per poter sostenere l'esame. Questa figura ibrida di ausiliario/tirocinante aveva causato nel corso degli anni non pochi problemi di carattere interpretativo, costringendo tanto l'Amministrazione, quanto lo stesso Consiglio Nazionale, a pronunciarsi in merito.

L'art. 6 del DPR 137/2012 ha risolto radicalmente il problema, disciplinando l'istituto del tirocinio per l'accesso alle professioni in maniera orizzontale e consentendo dunque anche agli spedizionieri doganali di riappropriarsi della gestione di questa delicatissima fase della vita professionale.

È stato a tal proposito già approvato dal CNSD un "Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali" che, sulla base di quanto previsto dal citato art. 6, disciplina analiticamente le modalità di svolgimento del tirocinio.

Infine è il caso di sottolineare quanto l'aspetto della "formazione" venga considerato dal Consiglio Nazionale come prioritario e strategico per il futuro della professione.

Un processo adeguato di aggiornamento professionale, che sia altamente qualificato da un punto di vista scientifico, costituisce una precondizione per la crescita costante della categoria e per la sua stessa permanenza sul mercato. Siamo in attesa del parere del Ministro vigilante per il nuovo regolamento per la formazione ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012.



fessione era disciplinato all'interno del citato DPR 43/1973; l'esame per il conseguimento della patente e per la successiva iscrizione all'Albo era consentito esclusivamente al "personale ausiliario" operante alle dipendenze di uno Spedizioniere doganale e iscritto da almeno due anni in un apposito registro tenuto presso gli Uffici delle Dogane - denominato registro del personale ausiliario.

La norma attribuiva sostanzialmente all'ausiliario, definito come un soggetto che può coadiuvare lo Spedizioniere doganale per l'espletamento di man-

# Giurisprudenza com

**Corte di Giustizia, Sez. I<sup>a</sup>, sentenza 13/3/2014, cause riunite C 29/13 e C-30/13 - Pres. Tizzano, Rel. Borg Barthet – Global Trans Lodzhistik OOD c/ Nachalnik na Mitnitsa Stolichna**

**Articolo 181 bis delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario – Decisione adottata dalle autorità doganali senza aver sentito l'interessato – È definitiva ed impugnabile**

**Articolo 181 bis delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario - Principio del rispetto dei diritti della difesa – Sussistenza – Decisione adottata senza aver sentito l'interessato – È illegittima - Conseguenze**

L'articolo 181 bis, paragrafo 2, delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in base a tale articolo deve essere considerata definitiva e può costituire oggetto di un ricorso diretto dinanzi ad un'autorità giudiziaria indipendente, anche qualora sia stata adottata in violazione del diritto dell'interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni.

In caso di violazione del diritto dell'interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni previsto all'articolo 181 bis, paragrafo 2, delle dette disposizioni di applicazione del codice, la decisione adottata dalle autorità doganali è illegittima e può essere impugnata per tale motivo: spetta al giudice nazionale determinare, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie

sottopostogli e alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, se, qualora la decisione adottata in violazione del principio relativo al rispetto dei diritti della difesa debba essere annullata per tale motivo, esso sia tenuto a pronunciarsi sul ricorso proposto contro tale decisione o possa considerare un rinvio della controversia all'autorità amministrativa competente.

Il 15 (causa C 30/10) e il 23 settembre 2010 (causa C 29/13), rispettivamente, la GlobalTrans Lodzhistik ha depositato due dichiarazioni doganali in relazione alle merci importate dalla Turchia in regime doganale di immissione in consumo con immissione in libera pratica.

Le autorità doganali bulgare hanno effettuato il controllo dei documenti e la verifica delle merci, conformemente all'articolo 68 del codice doganale. Tali autorità doganali, nutrendo dubbi sulla questione se il valore dichiarato rappresentasse il prezzo effettivamente pagato o il prezzo da pagare, hanno prelevato campioni sulle merci e hanno chiesto informazioni supplementari alla Global Trans Lodzhistik, in applicazione degli articoli 178, paragrafo 4, e 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, recante le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario. La Global Trans Lozhistik, il 15 (causa C 30/13) e il 23 settembre 2010 (causa C 29/13) ha risposto di non essere in grado di fornire le informazioni richieste e ha sottolineato che il contratto di vendita internazionale prevedeva un

pagamento differito delle merci.

Con decisioni n. 9600 0561/01.10.2010 (causa C 29/13) e n. 9600 541/24.09.2010 (causa C 30/13), il Nachalnik na Minitsa Stolichna ha fissato un nuovo valore in dogana per una parte delle merci, determinato sul fondamento dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale. Sulla base di tale rivalutazione del valore in dogana, dette decisioni hanno disposto una rettifica fiscale per un importo, rispettivamente, di 3.083,38 leva bulgari (BGN) e di BGN 2.192,13, a titolo dell'IVA dovuta in aggiunta.

Le decisioni in esame indicavano espressamente che, conformemente all'articolo 221 del codice doganale, la Global Trans Lodzhistik era informata dell'importo delle obbligazioni doganali.

La Global Tranz Lodzhistik ricorreva all'autorità giudiziaria rilevando che il valore in dogana non era stato determinato correttamente e che erano stati commessi vizi di procedura perché il suo diritto di essere sentita e di sollevare obiezioni prima dell'adozione della decisione definitiva, previsto all'articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, non era stato rispettato.

Dubitando del significato delle espressioni, di cui all'art. 181 bis, in esame, il giudice bulgaro investiva la Corte di Giustizia di alcune questioni pregiudiziali.

In primo luogo, ha chiesto sostanzialmente se l'articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 dovesse essere interpretato nel senso che, in caso



# unitaria e nazionale

di violazione del diritto dell'interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni, una decisione adottata a norma di tale articolo può essere considerata definitiva e se, in tal caso, detto vizio di procedura conferisse all'interessato il diritto di presentare ad un'autorità giudiziaria indipendente un ricorso diretto nei confronti di tale decisione.

La Corte di Giustizia ha osservato che, sebbene detto articolo preveda l'obbligo per le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, di informare la persona interessata dei motivi sui quali tali dubbi sono fondati e di concederle una ragionevole possibilità di manifestare il proprio punto di vista, la violazione di tale obbligo da parte delle autorità doganali non può tuttavia incidere sul carattere definitivo della decisione né sulla qualifica come decisione dell'atto adottato ai sensi dell'articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93. Infatti, questo atto adottato dalle autorità doganali produce comunque effetti giuridici nei confronti del suo destinatario, in quanto comporta la determinazione di un nuovo valore in dogana delle merci e costituisce così una decisione a norma dell'articolo 4, punto 5, del codice doganale.

Per contro, la violazione del diritto della persona interessata di essere sentita inficia detta decisione di un'illegittimità che può formare oggetto di un ricorso diretto dinanzi ad un'autorità giudiziaria indipendente.

Con altra questione, il giudice del rinvio ha chiesto se la viola-

zione del diritto dell'interessato di essere sentito e di formulare obiezioni previsto all'articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, comporta la nullità della decisione adottata ai sensi del medesimo articolo ed obbliga il giudice adito del ricorso avverso tale decisione a decidere di detto ricorso senza poter considerare un rinvio della controversia all'autorità amministrativa.

La Corte ha ricordato che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell'Unione che trova applicazione ogni qualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto lesivo, come affermato dalla storica sentenza "Sopropè". In forza di tale principio, richiamato espressamente all'articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente.

Poiché dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte è emerso che il Nachalnik na Minitsa Stolichna non ha dato la possibilità alla Global Trans Lodzhistik di essere sentita e di far valere le sue osservazioni prima dell'adozione delle decisioni in esame, le decisioni adottate sono suscettibili di annullamento per tale motivo.

La Corte ha infine rilevato che il codice doganale non contie-

ne alcuna disposizione relativa alle conseguenze dell'annullamento di una "decisione definitiva", ai sensi dell'articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, risultante da una violazione del principio attinente al rispetto dei diritti della difesa.

Ciò considerato, tenuto conto dell'autonomia procedurale lasciata agli Stati membri dall'articolo 245 del codice doganale, la Corte ha affermato che spetta al giudice nazionale determinare dette conseguenze alla luce delle circostanze particolari del caso di specie e purché, da un lato, le misure adottate in tal senso siano dello stesso genere di quelle di cui beneficiano i singoli o le imprese in situazioni di diritto nazionale comparabili e, dall'altro, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti della difesa conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

**Corte di Giustizia, Sez. IV<sup>a</sup>, sentenza 13/3/2014, causa C 155/13 - Pres. Bay Larsen, Rel. Jurimae - Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES), in liquidazione ed altri c/ Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Venezia Agricoltura - Regolamento (CE) n. 341/2007 - Articolo 6, paragrafo 4 - Contingenti tariffari - Aglio di origine cinese - Titoli di importazione - Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli d'importazione - Elusione - Abuso di diritto**

*L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo*

2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d'importazione ad aliquota ridotta, acquisti una merce al di fuori dell'Unione europea da un operatore, che sia dal canto suo importatore tradizionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento ma che abbia esaurito i propri titoli d'importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela rivenda dopo averla importata nell'Unione. Tuttavia, simili operazioni costituiscono un abuso di diritto quando siano state concepite artificialmente allo scopo essenziale di beneficiare del dazio agevolato.

La verifica dell'esistenza di una pratica abusiva richiede che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, ivi comprese le operazioni commerciali precedenti e successive all'importazione di cui trattasi.

**Corte di Giustizia, Sez. III<sup>a</sup>, sentenza 27/2/2014, causa C 571/12 - Pres. Ilesic, Rel Caoimh - Green-carrier Freight Services Latvia SIA c/ Valsts ie mumu dienests**

**Codice doganale comunitario - Articoli 70, paragrafo 1, e 78 - Dichiarazioni in dogana - Visita parziale delle merci - Prelievo di campioni - Codice errato - Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti dopo la concessione dello svin-**

**colo -Controllo a posteriori - Impossibilità di chiedere una visita supplementare delle merci - Condizioni**

L'articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, essendo applicabile solamente alle merci oggetto di un'"unica dichiarazione", quando tali merci siano controllate dall'autorità doganale durante il periodo che precede la concessione da parte di quest'ultima dello svincolo di tali merci, tale disposizione non consente a detta autorità di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci indicate in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità abbia già concesso lo svincolo.

L'articolo 78 del codice doganale comunitario deve essere interpretato nel senso che esso consente all'autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, effettuata a partire da campioni prelevati da queste ultime, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti effettuate dal medesimo dichiarante in dogana, che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita essendo già stato concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

**Corte di Giustizia, Sez. VI<sup>a</sup>, sentenza 6/2/2014, causa C-2/13 - Pres. e Rel. Borg Barthelt - Directeur général des douanes et droits indirects ed altro c/ Humeau Beaupréau SAS**

**Tariffa doganale comune - Importazione di elementi neces-**

**sari per la fabbricazione di calzature per attività sportiva - Voce 6404 - Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili - Voce 6406 - Parti di calzature - Regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata - Oggetto incompleto o non finito che presenti le "caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito" - Oggetto "presentato smontato o non montato" - Note esplicative per l'interpretazione del sistema armonizzato - Operazioni di "montaggio" ad esclusione di qualsiasi "operazione di lavorazione tale da completare la fabbricazione degli elementi destinati ad essere assemblati"**

La regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, che è costituita dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione vigente all'epoca dei fatti, deve essere interpretata nel senso che una tomaia, una suola esterna e una suola interna, in quanto oggetto presentato non montato dotato delle caratteristiche essenziali delle calzature, ricadono nella voce 6404 della citata nomenclatura combinata quando, successivamente all'importazione di tali elementi, debba essere inserito nella tomaia un contrafforte, e la suola esterna e la tomaia debbano subire un'operazione di cardatura ai fini del loro assemblaggio.

**Alessandro Fruscione**

Studio Santacroce-Procida-Fruscione

**S** spesso, sia in dottrina che in giurisprudenza, si tende ad estendere al rappresentante indiretto la responsabilità del pagamento dei maggiori diritti doganali (intesi in senso ampio, ossia come dazi ed altri diritti applicabili alle merci importate, quali IVA, accise, ecc.), siano essi dovuti a seguito di revisione di accertamento o di altro fatto che ne possa legittimamente costituire il presupposto per la richiesta. Tale conclusione viene logicamente argomentata sulla base del combinato disposto degli artt. 4 e 201, paragrafo 3, del Codice Doganale Comunitario (Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 del Consiglio). Più precisamente, l'art. 4, paragrafo 1, punto 19, considera "dichiarante" la persona che effettua la dichiarazione in dogana a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana. L'art. 201, dopo aver premesso al paragrafo 2 che l'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana, al successivo paragrafo 3 stabilisce che il debitore è il "dichiarante". In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.

Occorre innanzitutto precisare che la materia doganale, all'interno dell'Unione europea, è costituita da due gruppi di norme: una disciplina principale, di stampo europeo, racchiusa principalmente nel Codice Doganale Comunitario e nel relativo Regolamento di applicazione (Reg. 2454/1993), che si applica in maniera uniforme a tutti gli Stati membri, ed una serie di norme di diritto interno, proprie di ciascuno Stato membro, aventi una portata residuale,

## dei diritti doganali

pagamento



in quanto volte a disciplinare aspetti secondari non direttamente regolamentati dalla normativa europea. Per inquadrare correttamente la questione in esame, occorre inoltre soffermarsi sui diritti doganali, sulla loro natura e sulla loro debenza all'atto della presentazione della merce in dogana da parte del suo detentore. Nell'illustrare tali caratteristiche, si seguirà il seguente schema:

- classificazione dei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere;
- riscossione dei diritti in sede di primo accertamento;
- natura dell'imposta sul valore aggiunto;
- risorse proprie dell'UE;
- responsabilità solidale del rappresentante indiretto;
- detrazione dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente corrisposta dal rappresentante indiretto, in sede di revisione dell'accertamento.

### **a. Classificazione dei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere**

I diritti che la dogana deve riscuotere all'atto di una operazio-

ne di importazione o di esportazione sono indicati all'art. 34 TULD, che li classifica come segue:

- "diritti doganali": sono in genere tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in relazione ad una determinata operazione doganale in forza di una specifica legge;
- "diritti (doganali) di confine": sono i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai Regolamenti europei e dalle relative norme di applicazione e (per quanto concerne le merci in importazione), i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato. La categoria dei "diritti di confine" rappresenta pertanto una sub specie di diritti doganali, espressamente elencati dal legislatore nazionale, sia pure in maniera non tassativa ed individuati facendo riferimento a tutte quelle prestazioni a carattere tributario il cui obbligo di versamento è collegato all'effettuazione di

un'operazione doganale. Tra i diritti di confine figurano, secondo la giurisprudenza, una gamma assai eterogenea di entrate a carattere tributario, tutte accomunate dal fatto che il diritto alla loro percezione scaturisce dall'effettuazione di operazioni doganali in senso lato - tasse di sbarco ed imbarco, tassa di ancoraggio, diritti di magazzino, diritti per visita sanitaria, diritto di stazionamento per natanti da diporto.

La classificazione in oggetto non ha rilievo puramente dottrinale, in quanto assume rilievo ai fini dell'applicabilità della disciplina sulle violazioni doganali. Nel nostro ordinamento infatti solo l'evasione fraudolenta dei "diritti di confine" (e non anche delle altre tipologie di diritti doganali all'importazione) è sanzionata dalla legge doganale con il reato di contrabbando.

**b. Riscossione dei diritti in sede di primo accertamento**

In sede di primo accertamento, trova applicazione l'articolo 38 del T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 2014 n. 43) a norma del quale (vedi anche Cassazione I Sezione Civile del 07.01.1961 in Pezzinga - Giuffrè Editore - "La Legge Doganale"), soggetti passivi dell'imposta sono tanto il proprietario della merce, quanto colui che provvede semplicemente alla presentazione della merce in dogana o detiene la stessa al momento del passaggio della linea doganale, ancorché non proprietario nonché il semplice importatore o esportatore. La norma non fa alcuna differenza tra rappresentante diretto o indiretto, basandosi sul principio che chi presenta la dichiarazione doganale debba pagare i diritti sulla merce in essa dichiarata.

La liquidazione e la riscossione dei diritti doganali devono seguire le norme previste dal TULD e dalle altre norme nazionali (D.Lgs. 374/90). I dazi, i prelievi e le altre imposizioni previste dai Regolamenti europei sono, invece, accertati e riscossi secondo le disposizioni dei relativi Regolamenti europei.

Le stesse disposizioni si devono osservare anche per quanto concerne i rimborsi e gli sgravi ed i recuperi dei diritti doganali.

Così dispone l'articolo 3 (rispettivamente, commi 1, 2 e 3) del D.Lgs. 374/90 che ha abrogato all'articolo 24 il previgente articolo 35 del T.U.L.D.

**c. Natura dell'imposta sul Valore Aggiunto**

L'imposta sul Valore Aggiunto è un diritto doganale, in quanto la Dogana è deputata alla sua riscossione. Si dibatte, però, se sia da



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI  
DI ASSISTENZA DOGANALE  
ASSOCAD**

**NON HAI ANCORA PENSATO DI  
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA  
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

**COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.**

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

**INFORMATI..... TELEFONACI .....!!!!**  
**CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA**

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742  
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

**recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)**

**Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com**

ricomprendere o meno tra i diritti di confine, così come definiti al 2° comma dell'art. 34 del T.U.L.D.

Per i motivi qui di seguito specificati, la questione se l'IVA all'importazione sia o meno da ritenersi un diritto di confine appare assolutamente irrilevante.

L'art. 34 del TULD definisce diritti di confine, tra gli altri, le imposte di consumo dovute all'importazione. Poiché l'IVA è un'imposta di consumo (sia perché colpisce il consumo dei beni, sia perché così definita all'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 2006/112/CE dell'11 dicembre 2006 del Consiglio) quando è dovuta all'importazione dei beni, rientra nel novero dei diritti di confine. Tale considerazione, tuttavia, non inficia la neutralità dell'imposta, né porta a teorizzare l'esistenza di una "duplice" Iva: una "generica" ed una all'importazione. Il settimo considerando della Direttiva in esame precisa che: "il sistema comune di Iva dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad una neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione".

L'IVA pertanto resta un unico tributo, qualunque sia la sua modalità di accertamento: all'importazione (ai sensi degli articoli 1, 67 e 70 del DPR n. 633/72), o secondo l'ordinaria modalità di funzionamento dell'IVA interna (riscossione, liquidazione e dichiarazione).

Se dovuta all'importazione essa viene qualificata come diritto di confine, ma non per questo può essere equiparata ai dazi, ai prelie-

vi ed alle altre imposizioni all'importazione ed alla esportazione, che costituiscono risorse proprie dell'UE e le cui modalità di accertamento e di riscossione sono demandate alla normativa UE.

L'IVA pertanto, se riscossa all'importazione, costituisce un diritto di confine, ma non anche una risorsa propria dell'Unione.

#### **d. Risorse proprie dell'Unione Europea**

Occorre a questo punto soffermarsi brevemente sulla individuazione delle risorse proprie dell'UE, quali sono i dazi, le cui modalità di accertamento e riscossione sono demandate a Regolamenti europei (Codice Doganale Comunitario - Reg. CEE 2913/92, d'ora in avanti "CDC", e relative Disposizioni di Attuazione - Reg. CE 2454/93, d'ora in avanti "DAC") e che hanno natura e caratteristiche del tutto diverse da quelle dell'IVA che, invece, è un'imposta dovuta in ciascuno Stato membro qualora la merce sia destinata al consumo all'interno di quello Stato.

La disciplina sull'IVA è armonizzata in tutta l'UE (vedasi la Direttiva 2006/112/CE), sebbene ciascun membro sia libero di regolamentarne il funzionamento allo scopo di adeguarlo al proprio sistema tributario. Per questo motivo l'Imposta sul Valore Aggiunto è disciplinata da Direttive che vengono recepite dai singoli Stati membri e non da Regolamenti che, invece, sono direttamente applicabili (quali, appunto, il Codice Doganale Comunitario e le relative Disposizioni di Attuazione, che costituiscono la normativa doganale di base applicabile in tutta l'UE).

L'attuale sistema di finanziamento del bilancio della UE è regolato dalla Decisione sulle Risorse Proprie

n. 597/2000 che elenca queste ultime come segue:

- R.P.T. - Risorse Proprie Tradizionali (dazi doganali, prelievi agricoli e contributi sulla produzione dello zucchero) versate alle casse dell'UE previa deduzione del 25% a favore dello Stato membro di contribuzione (quale rimborso delle spese di riscossione);

L'IVA, che pur non essendo una risorsa propria dell'Unione europea, concorre al finanziamento di quest'ultima. Ciascuno Stato membro rimette alle casse dell'UE un importo, attualmente pari allo 0,50%, di tutta la base imponibile IVA comunque accertata - in dogana o altrove - restando l'imposta sempre unica e neutra.

Nessuna assimilazione può pertanto farsi tra le risorse proprie dell'UE, disciplinate dal CDC e dalle DAC e l'IVA riscossa ed accertata in dogana.

L'assimilazione tra l'IVA riscossa in dogana all'importazione e le risorse proprie europee non appare, perciò, condivisibile.

Ne consegue che il rappresentante indiretto è debitore dei maggiori dazi, prelievi (Risorse Proprie Tradizionali), in quanto l'art. 201, terzo paragrafo, del CDC - che a quelle risorse fa riferimento - espressamente lo considera debitore di tali tributi, in solido con l'importatore. Tale solidarietà non può estendersi - *sic et simpliciter* - anche all'Imposta sul Valore Aggiunto che è disciplinata in ciascuno Stato membro da norme nazionali specifiche, sia pure basate su criteri comuni, dettati dalle varie direttive europee di armonizzazione.

Senonché con la sentenza n. 7720 del 27.03.2013, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "L'IVA all'importazione, a nor-

ma del DPR n. 43 del 1973, articolo 34, comma 2, e del successivo articolo 35 (oggi, D.Lgs. n. 374 del 1990, articolo 3, n. 2) è un diritto di confine che deve essere accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo costituito dall'importazione".

Sul punto si osserva che il riferimento fatto dalla Suprema Corte al 2° comma dell'art. 3 del D.Lgs. 374/90 (che si riferisce ai dazi, ai prelievi e alle imposizioni all'importazione ed all'esportazione previsti da Regolamenti europei, che sono, come sopra meglio definiti, Risorse Proprie Tradizionali dell'UE), non è estensibile all'IVA.

Ciò in quanto, come accennato sopra, l'IVA, pur essendo un diritto di confine (anche se la questione è dibattuta in dottrina e giurisprudenza) non è equiparabile in alcun modo ai dazi o ai prelievi, né è tantomeno assimilabile a qualunque altra risorsa propria tradizionale. E ciò, si ribadisce, in quanto non regolamentata in sede UE, ma disciplinata da norme nazionali armonizzate da direttive europee. Per cui il riferimento all'art. 201 del Codice Doganale Comunitario che, si ripete, riguarda esclusivamente i dazi, non pare attagliarsi all'Imposta sul Valore Aggiunto.

#### **e. Responsabilità solidale del rappresentante indiretto**

Il rappresentante indiretto, responsabile di tutti i diritti doganali, comunque definiti all'art. 34 del TULD, dovuti all'atto della presentazione della dichiarazione doganale (primo accertamento), deve considerarsi responsabile in solido anche per i maggiori dazi o diritti successivamente accertati?

La risposta è certamente positiva per quanto riguarda i dazi o,

comunque, le maggiori risorse proprie tradizionali, stante il disposto dell'art. 201 CDC che considerando dichiarante il rappresentante indiretto, ma parimenti responsabile per l'imposta il rappresentato, sancisce il principio della solidarietà tra questi due soggetti.

Lo stesso ragionamento non può invece estendersi anche all'Imposta sul Valore Aggiunto, ove la Direttiva 2006/112/CE all'art. 201 rimanda alle norme nazionali per l'individuazione del debitore dell'imposta all'importazione, mentre l'articolo 205 fa riferimento alle circostanze, tutte diverse da quella di cui al citato articolo 201, nelle quali gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA.

Il DPR 633/72, che ha recepito le Direttive UE in materia di IVA, ha stabilito:

- Che l'imposta si applica, tra l'altro, sulle importazioni da chiunque effettuate (art. 1);

- Che per importazione s'intende l'introduzione della merce nel territorio dello Stato per la sua immissione in consumo (art. 67);

- Che l'imposta è commisurata al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni doganali (art. 68);

- Che l'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione e che si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Viene cioè confermato che soltanto ai fini sanzionatori l'IVA è equiparata ai diritti di confine, con la conseguenza che l'imposta resta unica e neutrale, per cui nel

caso di evasione di IVA all'importazione, in caso di dolo o colpa grave, si configura il reato di contrabbando, negli altri casi la violazione sarà punita con le sanzioni amministrative previste dalle leggi doganali relative ai diritti di confine (art. 70);

- Che, in applicazione degli articoli 167 e 168 della Direttiva 2006/112/CE, il diritto alla detrazione compete al soggetto passivo in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione (art. 19).

In conclusione, mentre per quanto riguarda i dazi e le altre risorse europee, la solidarietà viene sancita da Regolamenti UE (nella fattispecie, dall'art. 201 del CDC), per quanto riguarda l'IVA, la norma nazionale nel recepire l'articolo 201 della Direttiva 2006/11/CE non prevede alcuna solidarietà a carico di un soggetto diverso dall'importatore.

#### **f. Detrazione dell'imposta sul valore aggiunto in sede di revisione di accertamento**

È opportuno ricordare che la Corte di Giustizia Europea nella sentenza resa nella causa C-284/11 del 12.07.2012, ha tra l'altro, stabilito che:

- il sistema di detrazione previsto dalla Direttiva IVA è inteso a garantire la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste, in linea di principio siano a loro volta soggette all'IVA;

- il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere limitato.

**Giovanni Gargano**

In virtù dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi vengono decisi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Questa regola costituisce un'eccezione rispetto all'applicazione del dazio doganale normale durante il periodo di validità della misura e per una quantità illimitata (sospensione tariffaria) o per una quantità limitata (contingente tariffario). Questa misura consente l'esenzione totale o parziale dai dazi doganali di paesi terzi che andrebbero corrisposti per le merci importate (i dazi antidumping e compensativi e aliquote specifiche non sono interessati dalle sospensioni tariffarie).

È importante notare che quando viene concessa una sospensione tariffaria, tutti gli operatori degli Stati membri dell'Unione possono beneficiarne.

L'obiettivo è quello di stimolare l'attività economica nell'Unione europea e migliorare la competitività delle imprese.

Le sospensioni hanno quindi lo scopo di consentire alle imprese dell'UE di utilizzare materie prime, prodotti semilavorati e componenti non disponibili o non prodotti all'interno dell'Unione, con l'eccezione dei prodotti "finiti", salvo casi eccezionali, come ad esempio se questi prodotti finiti sono utilizzati come componenti del prodotto finale e a condizione che il valore aggiunto di tale operazione di assemblaggio sia sufficientemente elevato. Per "prodotti finiti"

## È possibile non pagare dazi all'importazione?

s'intendono le merci che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- sono atte alla vendita al consumatore finale, imballate o meno all'interno dell'Unione per la vendita al dettaglio,
- sono prodotti finiti non assemblati,
- non subiranno trattamenti o trasformazioni sostanziali, come definiti dalle regole di origine non preferenziali, o
- hanno già il carattere essenziale del prodotto completo o finito.

Una sospensione non verrà mai accordata in relazione a:

- i. merci oggetto di un contratto di esclusiva;
- ii. merci scambiate tra soggetti collegati che possiedono diritti esclusivi di proprietà intellettuale sulla loro produzione ; o
- iii. merci la cui descrizione contiene termini specifici interni della società, come denominazioni sociali, nomi di marchi, specifiche, numeri di articoli, eccetera.

Le industrie trasformatrici o produttrici dell'UE, che dimostrano di avere effettivamente tentato di reperire le merci in questione o prodotti equivalenti o di sostituzione presso fornitori potenziali dell'Unione europea, possono presentare una ri-

chiesta di sospensione nello Stato membro. Tuttavia, bisogna tener conto che le richieste non sono prese in considerazione quando l'importo dei dazi da non riscuotere sia valutato inferiore a 15 000 EUR l'anno. Le imprese hanno quindi interesse a raggrupparsi per raggiungere tale soglia. Le richieste sono poi trasmesse all'ufficio centrale di ciascuno Stato membro. Le richieste devono pervenire alla Commissione entro il 15 marzo oppure il 15 settembre di ogni anno. Queste richieste sono poi esaminate dalla Commissione, che si avvale del parere del gruppo « Economia tariffaria ». Questo gruppo si riunisce almeno tre volte a sessione (sono previste due sessioni, gennaio e luglio) per discutere delle domande sotto l'egida della Commissione. I regolamenti relativi alla concessione, all'estensione, alla modifica o all'eliminazione delle sospensioni sono adottate dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, due volte all'anno.

Alla fine del 2012 la Commissione ha demandato, ad una società esterna uno studio per esaminare il programma delle sospensioni<sup>1)</sup>.

È importante notare che più di 1.600 prodotti hanno formato og-

1) [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/common/publications/studies/evaluation\\_suspensions\\_duties.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/evaluation_suspensions_duties.pdf).

getto di una sospensione fine 2011 e circa 80% dei prodotti che beneficiavano di questa sospensione sono prodotti delle due seguenti categorie: prodotti micro/meccanici (capitoli TARIC 84, 85, 87, 90, 91, 94, 95 e 96) e chimici (prodotti TARIC 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38).

L'obiettivo di questo studio è di valutare gli effetti delle sospensioni, in particolare l'impatto sulla competitività delle imprese europee e gli eventuali effetti negativi, nonché il modo in cui questo sistema è attuato, in particolare la sua applicazione ed il processo di decisione e il modo in cui le imprese dell'UE sono informate.

Lo studio ha rilevato che questo programma di sospensioni tariffarie è valido e produce effetti positivi sui produttori dell'Unione che utiliz-

zano, nel loro processo di produzione, dei prodotti importati in esenzione da dazio. Inoltre, questo programma ha permesso la diminuzione dei prezzi di questi prodotti, quindi ha effetti positivi anche per i consumatori, oltre ad avere un impatto positivo anche sul mondo del lavoro. Tuttavia, una sospensione tariffaria può avere anche degli effetti negativi, per esempio sui produttori dell'Unione, in effetti ci si è resi conto che in alcuni casi la sospensione tariffaria è concessa anche quando esiste una produzione nell'Unione di un prodotto simile o di sostituzione. Tuttavia in questo caso, le imprese penalizzate possono fare ricorso contro la sospensione tariffaria alla Commissione europea. Un altro svantaggio, presentato nello studio in questione, ri-

guarda il costo di gestione di questo programma, sia per la Commissione europea che per gli Stati membri. Dallo studio risulta anche che sono possibili miglioramenti di questo sistema, come assicurarsi che tutte le imprese manifatturiere dell'Unione siano informate, anche tramite una guida redatta in modo semplice e chiara. Anche la comunicazione alle imprese relativa alle sospensioni potrebbe essere migliorata. Questo compito dovrebbe essere svolto dalla Commissione europea per raggiungere tutte le imprese dell'Unione.

Lo studio rileva anche che alcuni termini utilizzati dovrebbero essere chiariti, come "un prodotto equivalente o sostituibile" e "se l'interesse dell'Unione lo giustifica".

a cura di Mauro Giffoni



**C.A.D. MESTIERI Srl**

Società unipersonale  
Capitale sociale interamente versato € 52.000,00

**CENTRO ASSISTENZA DOGANALE** Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies  
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998  
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE  
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)  
Via dei Trasporti, 2/A  
Tel. + 39 059 657 001 più linee  
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I  
Internet: [www.samasped.com](http://www.samasped.com)  
E-mail: [info@samasped.com](mailto:info@samasped.com)  
REA 283000  
Registro Imprese MO - 1996-144082  
Partita IVA 0234 837 0368

***CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT  
ASSEVERAZIONI  
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT  
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,  
ACCISE E COMMERCIO ESTERO***

**• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO  
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE**





# Norvegia

## Scheda doganale

### Informazioni generali

Codice paese ISO: NO

Capitale: Oslo

Porti principali: Bergen, Haugesund, Maaloy, Mongstad, Narvik, Sture.

### Accordi internazionali

La Norvegia è membro dei seguenti trattati e ha siglato gli accordi seguenti:

- Convenzione sulle procedure di transito comune con la Comunità europea
- Convenzione sul trasporto internazionale delle merci coperte da carnet TIR (Convenzione TIR)
- Convenzione doganale sull'ammissione temporanea delle merci (Convenzione ATA)
- Spazio Economico Europeo
- Associazione Europea di Libero Scambio
- Convenzione Internazionale sull'armonizzazione della descrizione delle merci e del sistema codificato (Convenzione SA)
- Convenzione Internazionale sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali (Convenzione riveduta di Kyoto)
- Organizzazione Economica di Cooperazione e Sviluppo
- Organizzazione Mondiale delle dogane (OMD)
- Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

### Tariffa doganale

I codici tariffari corrispondono all'attuale tariffa doganale della Norvegia che si basa sul sistema armonizzato (SA) 2012.

### Accordi di libero scambio e trattamenti preferenziali

La Norvegia è un paese membro dello Spazio economico europeo (SEE). Inoltre, ha concluso un accordo bilaterale separato con la Comunità europea (fa parte anche della zona di libero scambio euro-mediterranea).

La Norvegia è membro anche dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), insieme all'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera. Gli Stati AELS hanno stipulato un accordo di libero scambio con la Southern African Customs Union (SACU, composto da Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland).

Inoltre, gli Stati membri dell'AELS hanno concluso accordi di libero scambio con i seguenti paesi: Albania, Canada, Cile, Egitto, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Hong Kong, Israele, Giordania, Libano, Messico, Montenegro, Marocco, Autorità palestinese, Perù, Serbia, Singapore, Corea del Sud, Tunisia, Turchia e Ucraina. Un ulteriore accordo di libero scambio è stato firmato dagli Stati EFTA e ratifica-

to da altri Stati membri che la Norvegia è già in vigore per la Colombia (con la Svizzera e Liechtenstein). Inoltre, la Norvegia ha concluso un accordo di libero scambio con le Isole Faroer.

### Procedure doganali

La legislazione doganale della Norvegia prevede le seguenti procedure doganali all'importazione:

- immissione in libera pratica
- transito
- deposito doganale
- trasformazione sotto controllo doganale
- ammissione temporanea
- perfezionamento attivo
- perfezionamento passivo
- zona franca.

### Operatore economico autorizzato

La Norvegia ha introdotto un programma relativo all'operatore economico autorizzato (AEO). Un accordo di mutuo riconoscimento degli AEO è stato firmato con l'Unione europea, ma non è ancora applicabile.

### Informazioni tariffarie vincolanti

Su richiesta di un operatore economico, le autorità doganali della Norvegia rilasciano un'informazione tariffaria vincolante.

Fonte: Sito internet della Commissione europea, DG Commercio, Market Access Database: <http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm>.



# Manuale di diritto e pratica doganale

*Profili di diritto comunitario e nazionale per l'attività di import/export*

## Struttura

- Il diritto comunitario e la disciplina doganale
- La classificazione delle merci
- L'origine delle merci
- Il valore in dogana
- Il rapporto doganale
- La dichiarazione doganale
- La rappresentanza
- Immissione in libera pratica (importazione definitiva)
- Esportazione definitiva
- La riforma del 2001 e il nuovo codice doganale comunitario
- Transito e regime TIR
- Deposito doganale
- Perfezionamento attivo
- Perfezionamento passivo
- Trasformazione sotto deposito doganale
- Ammissione temporanea
- Zone franche
- Depositi franchi
- La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa
- Procedure semplificate
- Electronic Data Interchange
- Incoterms
- Attività di controllo e tutela degli interessi finanziari Ue
- Disposizioni particolari (riciclaggio)
- Il nuovo codice doganale comunitario

Il volume rappresenta uno strumento operativo pratico per gestire efficacemente ogni operazione che generi un'obbligazione doganale. Scopo dell'opera è quello di porre l'operatore nelle condizioni di avvalersi al meglio della più recente disciplina nazionale e comunitaria, al fine di comprendere tutti i possibili vantaggi di cui la propria impresa può legittimamente beneficiare, sia in termini di riduzione dei costi (doganali ed aziendali in genere) sia in termini di snellimento delle procedure amministrative e contabili mediante l'impiego del regime doganale ritenuto più idoneo, anche al fine di evitare l'insorgere di irregolarità. La quinta edizione, aggiornata con le più recenti novità nazionali ed comunitarie, contempla la riconsiderazione globale del rapporto doganale per effetto dell'implementazione dei sistemi di appuramento telematico ECS (Export Control System) e EMCS (Excise Movement Control System), in materia di accise.

Grande rilevanza è stata data alla descrizione del regime AEO (Authorized Economic Operator) ed alle opportunità che la nuova qualifica potrà concedere alle aziende.

Inoltre, nella descrizione dei vari istituti, si è tenuto conto del nuovo Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE n. 952/2013 del 9 ottobre

2013) che, non appena saranno emanate le nuove disposizioni di attuazione, apporterà un notevole snellimento e una generale semplificazione delle norme e dei principali istituti e procedure doganali, a beneficio sia degli operatori che delle autorità doganali.

Il testo illustra casi pratici su aspetti controversi dell'applicazione della norma comunitaria, quali le royalties in importazione, la disciplina dei depositi "virtuali" di Tipo E, le determinazioni di origine, esaminando la disciplina del "made in Italy" e le criticità della movimentazione della merce con origine preferenziale.

Si analizzano, inoltre, argomenti peculiari del commercio internazionale quali le segnalazioni antiriciclaggio, la controversa questione penale della fallace indicazione di origine, le problematiche relative all'etichettatura delle merci, e la disciplina dei prodotti dual use. In tema di valore delle merci, ampio spazio è stato dato all'analisi dei profili di daziabilità dei diritti di licenza e degli "apporti" con evidenza di prassi nazionale e recentissima giurisprudenza. Inoltre, il manuale contempla le soluzioni operative per la riconciliazione in dogana dei Transfer Pricing adjustments, propugnate dalla World Customs Organization e dalla International Chamber of Commerce.

Sempre più spesso, nell'espletamento delle proprie attività ispettive, l'Agenzia delle Dogane applica la normativa emanata per tutelare i consumatori finali dai fenomeni di contraffazione del marchio *Made in Italy*. Ciò comporta, in numerosi casi, la confisca amministrativa dei beni a danno dell'operatore economico che, spesso incolpevole, subisce un danno a causa della particolare complessità e scarsa chiarezza della normativa in materia.

#### Analisi della norma

Al fine di meglio comprendere il tema oggetto di approfondimento, occorre analizzare la normativa di riferimento in materia di "*Made in Italy*" e, in particolare, la norma in tema di fallace indicazione di provenienza e origine.

Come è noto, il legislatore nazionale, negli ultimi anni, ha emanato diverse previsioni normative in materia. In particolare, l'art. 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha introdotto sia il concetto di falsa indicazione di origine - ossia l'indicazione su un prodotto della dicitura "*Made in Italy*", in palese difetto dei requisiti necessari stabiliti dal Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 - che di fallace indicazione di origine o provenienza, riconducendo a tale ultima ipotesi i casi in cui, anche

## Quando la merce è classificabile "*Made in Italy*"

---

*Dogane: la normativa del *Made in Italy* costituisce un onere per gli importatori o una reale tutela per il consumatore?*

---

in presenza di corretta indicazione di origine non italiana, l'apposizione di segni o figure possano indurre il consumatore a ritenere il prodotto o la merce di origine italiana<sup>(1)</sup>.

In seguito, con l'emanazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato ampliato il divieto di recare sui prodotti false o fallaci indicazioni circa l'esatta provenienza e origine dei prodotti stessi.

E invero, con tale ultima previsione, la punibilità prevista nell'art. 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stata estesa anche al caso di uso "*fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*", con l'intento di reprimere ulteriormente le pratiche commerciali sleali attuate, in particolare, attraverso azioni o omissioni ingannevoli.

Infine, con il d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, sono state introdotte specifiche e ul-

teriori disposizioni in materia di *Made in Italy*.

Significativo, in particolare, è l'art. 16, primo comma, il quale stabilisce che "*Si intende realizzato in Italia il prodotto o la merce, classificabile come "*Made in Italy*" ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano*".

Ne dovrebbe pertanto derivare che, eseguendo il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento in Italia, si può legittimamente apporre il marchio *Made in Italy*, indipendentemente dal luogo di concreta realizzazione del prodotto.

La norma richiamata prevede inoltre l'introduzione dei commi 49-bis e 49-ter, all'art. 4, legge 24 dicembre 2003, n. 350.

In particolare, il comma 49-bis ha stabilito, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'illiceità

1) La commissione di tali reati è sanzionata con l'applicazione dell'art. 517 del codice penale, che punisce con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a ventimila euro chiunque pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto.

della fallace indicazione dell'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine.

I soggetti titolari o licenziatari di marchi potranno quindi accompagnare le merci, con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera, o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto ovvero un'attestazione, circa le informazioni che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione, sull'effettiva origine estera di prodotti o merci.

Preme evidenziare che se l'art. 17, comma 4, legge 23 luglio 2009, n. 99, considerava *"fallace indicazione l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia (...) senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti del Paese o del luogo di fabbricazione (...)"*, attualmente l'art. 16, d.l. 25 settembre 2009, n. 135, ha abrogato la suddetta disposizione, stabilendo che il prodotto o la merce sia accompagnata da *"indicazioni precise ed evidenti ... o comunque sufficienti ... ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva*

*origine del prodotto (...)"*.

La nuova disposizione, eliminando il riferimento al Paese o al luogo di fabbricazione o di produzione, di cui all'abrogato art. 17, comma 4, legge 23 luglio 2009, n. 99, si pone l'obiettivo di offrire una corretta informazione al consumatore, consentendo di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto da una appendice informativa, escludendo pertanto in tal caso la fattispecie della fallace indicazione.

Infine, il comma 49 ter, introdotto all'art. 4, legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede la confisca amministrativa della merce di cui al comma 49 bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, dal titolare o dal licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto, sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.

### ***L'interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione***

Ai fini della corretta interpretazione della normativa in esame, è necessario analizzare alcune sentenze emanate in materia, che hanno sicuramente contribuito a chiarire una legge di non facile interpretazione, anche per gli addetti ai lavori.

In particolare, la Corte di Cassazione, già dal 2005, attraverso un'accurata disamina delle norme emanate dal legislatore co-

munitario e nazionale, ha considerato indipendente il concetto di origine legato a un determinato luogo da quello che lega il prodotto al produttore, inteso come soggetto giuridico responsabile del processo tecnico di produzione<sup>(2)</sup>.

La Suprema Corte ha inoltre sostenuto che *"il marchio (...) rappresenta solo il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore la quale garantisce la qualità"*<sup>(3)</sup>.

Di particolare rilievo risulta la sentenza emessa nel 2010 dalla Cassazione che, affrontato il tema della legittimità della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, ha stabilito che *"un obbligo di indicazione dell'origine estera del prodotto sussiste soltanto nell'ipotesi di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. (...) In conclusione, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, che deve essere qui confermata, ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49, non sussiste alcun obbligo dell'imprenditore che produce o importa o commercializza di indicare sul prodotto il luogo in cui esso è stato fabbricato"*<sup>(4)</sup>.

2) Cfr. Cass. pen., sez. III, 14 aprile 2005, n. 13712.

3) Cfr. Cass. pen., sez. III, 1° marzo 2007, n. 8684.

4) Cfr. Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2010, n. 37818.

L'imprenditore nazionale che abbia seguito la progettazione e curato il disegno del prodotto può pertanto legittimamente apporre il proprio nome o logo senza l'indicazione dell'origine italiana.

In tal caso, il consumatore, non rilevando l'indicazione *Made in Italy*, avrà contezza del fatto che il prodotto non è stato generato nel nostro Paese.

Il luogo di produzione non può quindi costituire motivo di inganno ai sensi dall'art. 517 del codice penale, in quanto deve ritenersi che il concetto di origine del prodotto si intenda in senso giuridico, e non di provenienza materiale del bene.

Il tema della tutela del *Made in Italy* è da sempre molto sentito sia da parte di produttori e importatori che dalle istituzioni preposte al controllo e al rispetto della relativa normativa.

Un'eccessiva rigidità interpretativa ed applicativa, tuttavia, rischia di compromettere il reale scopo che il Legislatore ha inteso perseguire con l'emanazione delle previsioni normative esaminate, risultando eccessivamente gravoso per l'impresa sottoposta al controllo doganale, soggetta al concreto rischio di subire la confisca amministrativa della merce.

**Sara Armella  
Massimo Monosi**

## Made in Italy settore agroalimentare

*Le problematiche evidenziate nella 1° parte (Doganalista n. 1/2014) aumentano e si moltiplicano se ci si riferisce al settore agroalimentare*

In questo contesto infatti l'art. 4.49 della legge 350/2003 si inserisce in un sistema normativo ben consolidato di primaria fonte comunitaria<sup>(1)</sup>.

Ne consegue che anzitutto il problema definitorio si complica perché la nozione di *made in Italy* va confrontata con definizioni già esistenti. Come ben noto la legislazione alimentare viene convenzionalmente suddivisa in orizzontale e verticale a seconda che sia destinata ad essere applicata a singole categorie di alimenti o a tutto il genere.

Nelle norme comunitarie verticali si parla spesso di origine con l'imposizione di una indicazione obbligatoria che in alcuni casi coinvolge le varie fasi di lavorazione, come avviene, ad esempio, per alcune specie di carni<sup>(2)</sup> (si pensi alle carni bovine).

Tra le norme orizzontali va citato da ultimo il regolamento UE 1169/2011, il quale distingue tra indicazioni relative al paese di origine e indicazioni relative al luogo di provenienza.

A differenza però dell'art. 4.49 legge 350/2003, nel regolamento 1169/2011 (come è tradizione nella legislazione comunitaria, nel rispetto dei principi di chiarezza della norma e di certezza del diritto), all'art. 2 si premettono le definizioni e, in particolare per quanto qui di interesse, si legge alla lettera g):

*"luogo di provenienza": qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il "paese di origine" come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92".*

A prima vista quindi il rinvio primario per la definizione sa-

1) In effetti le norme nazionali di etichettaggio, in quanto destinate ad influire sullo scambio delle merci nel commercio intracomunitario, sono soggette alla procedura della previa notifica alla Commissione in base alla direttiva 98/34/CE.

2) Ad oggi l'indicazione dell'origine è obbligatoriamente prevista per i seguenti alimenti: carni bovine (Reg. CE 2000/1760); ortofruttilicoli (Reg. 1234/07 e Reg. 534/2011); miele (Dlgs 179/04); Prodotti della pesca (Reg.104/2000 e dal recentissimo Regolamento comunitario del 11.12 u.s. dicembre n. 1379/2013); oli di oliva vergini ed extravergini (già introdotta con Reg. 1019/2002, modificato dal Reg. 182/2009 e da ultimo ribadita con Reg. 29/2012); carni fresche avicole (introdotta con o.m. 26.08.05) e ora per tutte le carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (con il recentissimo Reg. 1337/2013 applicabile dal 01.04.2015); latte fresco (dm 27.06.2002 abrogato dal dm 27.05.04); passata di pomodoro (dm 17.02.2006).

rebbe il medesimo (seppure meno sciatto e comunque da aggiornare con il riferimento all'art. 36 del Codice Doganale Aggiornato) di cui all'art. 4.49 legge 350/2003 concernente la tutela del *made in Italy*.

La differenza però è sostanziale poiché mentre nel regolamento 1169/2011 ai fini dell'origine il fattore territoriale assume rilevanza primaria (anche se non essenziale nel caso dei prodotti trasformati), nell'art. 4.49 legge 350/2003, come si è visto nella prima parte di questo lavoro, si è inteso in realtà disciplinare (ovvero tutelare) un fenomeno consacrato dagli usi (ovvero una aspettativa di mercato) quale il *made in Italy* legato a

parametri non necessariamente territoriali e cioè fantasia, estro, creatività.

La norma comunitaria invece è destinata correttamente a disciplinare qualsiasi indicazione di origine<sup>(3)</sup>, a cominciare da tutte le indicazioni che fanno riferimento ad uno Stato (*made in USA, made in England, fait en France, echo en Espana, in Deutschland gemacht e, ovviamente, fatto in Italia*).

Ma, oltre che sotto il profilo definitorio, la chiarezza e la certezza del diritto sono perseguiti dalla norma comunitaria anche sotto il profilo della gerarchia dei fini, nel senso che sono espressamente indicati gli obiettivi: in particolare alla premessa

29) si legge: "In tutti i casi, l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese di origine e al luogo di provenienza degli alimenti".

Invece, come si è visto nella prima parte, il fine (o i fini) perseguiti dall'art. 4.49 legge 350/2003 non sono espressamente indicati, potendosi solo dedurre chiaramente che il fine della tutela del consumatore

3) Non va però dimenticato che l'art. 26 del regolamento 1169/2011 concernente "Paese d'origine o luogo di provenienza" fa salve le norme comunitarie relative ai prodotti DOP e IGP (e quindi ad oggi il regolamento 1151/2012 c.d. qualità).



*Dott. Franco Mestieri*  
*Spedizioniere Doganale*

Sede operativa  
CARPI (Modena)  
Via dei Trasporti, 2A  
Tel. 059 657 001  
Fax 059 657 044  
E-mail: [mestieri@samasped.com](mailto:mestieri@samasped.com)

### **Consulenze in :**

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

(diversamente da quanto dopo sbandierato), non era all'evidenza contemplato, disinteressandosi la norma dal disciplinare ogni indicazione di origine (*made in USA, fait en France* etc...) ma limitandosi alla "dicitura *made in Italy*"<sup>(4)</sup>.

Peraltro la strumentalizzazione politica italiana ha operato ed ha continuato ad operare specialmente nel settore alimentare sotto la spinta di esasperati interessi settoriali: non potendo dare conto delle innumerevoli proposte e dei progetti (sempre rigorosamente all'apparenza impostati sulla tutela del consumatore) nonché delle norme regionali (che sembrano irragionevolmente ancor più ignorare la necessità di una interpretazione adeguatrice), ci si limita a ricordare qui che già l'art 4 della legge 4/2011 imponeva l'obbligo di indicazione della origine per prodotti alimentari con questo testo:

*"Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione*

*delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.*

*2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti".*

Finito in un binario morto anche questo tentativo<sup>(5)</sup>, il medesimo testo è stato sostanzialmente riproposto come integrazione dell'art. 4.49 bis legge 350/03

cui è stata aggiunta la seguente frase:

*"Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale"*<sup>(6)</sup>.

Non pare neppure qui opportuno ipotizzare percorsi interpretativi che sarebbero comunque ardui nel coordinamento con il regolamento 1169/2011, sembrando sufficiente rilevare che questa norma nazionale comunque allo stato non può ritenersi applicabile ove sia in contrasto con il regolamento UE 1169/2011 e non pare davvero possibile ipotizzare una interpretazione adeguatrice.

Va ricordato che la Corte di Giustizia della Comunità Europea nella causa *Security* (30/6/1996, causa c-194/94) ha affermato che l'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta la inapplicabilità della regola tecnica per cui questa non può essere opposta al singolo ed anzi si può ipotizzare una responsabilità personale di chi ritenga di applicare comunque la norma<sup>(7)</sup>.

4) Cfr denuncia alla Commissione Europea di Indicam-Centromarca 23/11/2012 al fine di attivare un procedimento di infrazione per l'Italia ai sensi dell'art.258 TFUE per l'emanazione dell'art 4.49 legge 350/2003 in quanto in violazione dell'art .98/34/CE e, sul piano sostanziale, poiché comporta l'imposizione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative di cui all'art. 34 TFUE, non giustificate da una delle ragioni riconducibili all'art. 36 TFUE e in quanto sottopone al regime in essa previsto soltanto i prodotti di apparente origine italiana, discriminandoli rispetto a quelli di apparente origine da un altro Paese della Comunità (proc. EU Pilot - rif. 4265/12/ENTR).

5) Si tratta della c.d. legge Galan che, come è avvenuto per la legge Reguzzoni ha ricevuto una censura dalla Commissione e sarebbe sempre in attesa dei decreti attuativi; è curioso osservare come i politici eponimi di queste leggi ne abbiano condiviso le sorti.

6) L'inserimento è stato operato dall'art. 43 comma 4 bis del DL 22/6/2012 n. 83 come convertito nella legge 7/8/2012 n. 134; anche in tal caso è intervenuta Indicam-Centromarca con la denuncia integrativa 15/1/2013 (cfr art. 4).

7) Si potrebbe trattare di un giudice ma anche di un funzionario doganale o della Guardia di Finanza.

A fronte di questo, nella operatività quotidiana l'applicazione dell'art. 4.49, pur in assenza di interpretazione adeguatrice, resta confermata non solo da parte della magistratura ma anche da parte delle varie articolazioni della Pubblica Amministrazione ed in particolare da parte del Ministero delle Politiche Agricole con il Ministro protagonista anche di imbarazzanti sceneggiate al "confine" del Brennero.

A mo' di esempio va segnalato che l'Ufficio Stampa dell'Ispektorato Generale del Corpo Forestale dello Stato pubblica un documento denominato "Decalogo - Come Difendersi

dalle Agropiraterie" nel quale si legge testualmente: "occorre ricordarsi sempre che le indicazioni dei luoghi geografici in etichetta sono consentite solo se siamo di fronte ad una Denominazione di Origine Protetta (DOP) o ad una indicazione Geografica Protetta".

Dietro ad affermazioni di questo genere pare scorgersi solo la estrema determinazione ad assecondare i pretesi interessi di chi crede di poter competere sul mercato (solo) se protetto e quindi in via conservativa, con la riserva mentale che comunque l'imposizione di un'indicazione di origine obbligatoria sarebbe premiante per il *made in*

*Italy*, in quanto il consumatore preferirebbe sempre l'origine italiana (al cospetto di una qualsiasi provenienza diversa).

In realtà, solo per rimanere ai casi più recenti, non si può negare che il consumatore possa essere riluttante anche rispetto all'acquisto di pomodori o mozzarella provenienti dalla campana "Terra dei Fuochi" e ciò non è "scandaloso" né è un "attacco al *made in Italy*", come è stato ovviamente sostenuto dai politici di turno e dalle organizzazioni di categoria territoriali, ma è l'effetto delle regole di mercato e il Ministro del Politiche Agricole Italiano, stando così le cose, non si do-



**samasped**  
INTERNATIONAL s.r.l.



**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT  
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE  
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI  
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**



**RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI .....  
E' IL NOSTRO LAVORO !!  
SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'**

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE  
ITALIA - BULGARIA - ITALIA**

**CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO  
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE  
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE  
DEPOSITO IVA**

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee  
<http://www.samasped.com> Email [info@samasped.com](mailto:info@samasped.com)



vrebbe sorprendere se il suo omologo francese partecipasse insieme agli operatori d'oltralpe ad una "manifestazione" di blocco dei camion di prodotti lattiero caseari o pomodori provenienti dall'Italia, magari affermando con ciò di voler proteggere il consumatore francese<sup>(8)</sup>.

Non può poi dimenticarsi che lo stesso Ministero delle Politiche Agricole è l'organo competente ad avviare alla UE la documentazione, comprensiva del disciplinare, per il riconoscimento di DOP e IGP (i cui requisiti di etichettatura, come già detto, sono fatti salvi dal regolamento UE 1169/2011); ebbene per alcuni prodotti IGP il disciplinare non prevede affatto vincoli territoriali assoluti, nel senso che anche gli ingredienti fondamentali per le aspettative del consumatore in una certa ottica protezionistica, possono provenire dall'estero; è il caso tra l'altro della carne di bovino per Bresaola di Valtellina IGP ed anche del grano duro per Pasta di Gragnano IGP<sup>(9)</sup>.

Va ricordato che il regola-

mento (UE) 1151/2012<sup>(10)</sup> ("regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari"), così definisce una "indicazione geografica" (destinata ad essere protetta) all'art 5.2:

"Ai fini del presente regolamento "indicazione geografica" è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità<sup>(11)</sup>; la reputazione o altre caratteristiche e

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata".

In questa norma si sancisce il fatto che l'origine geografica può attribuire ad un prodotto alimentare oltre che *date qualità* (ma anche in assenza di *date qualità*), una *reputazione* che può pure essere protetta.

A ben vedere tutto ciò non sembra discostarsi molto, come applicazione specifica nel settore alimentare, dalla definizione proposta in premesse di *made in Italy* consacrata dagli usi

legata a caratteri non necessariamente territoriali, bensì come espressione primaria di fantasia, estro e creatività.

Il cieco apriorismo territoriale a livello normativo<sup>(12)</sup>, provoca danni alla causa del made in Italy non solo in via diretta ma anche perché induce a ritenere che la difesa dei propri interessi commerciali passi da un atteggiamento difensivo e sostanzialmente anticompetitivo anziché sugli investimenti in ricerca e sviluppo.

Partendo dalla corretta definizione di *made in Italy* che connota i prodotti non (tanto) dal punto di vista territoriale ma (soprattutto) come fantasia, estro e creatività, nonché dalla individuazione, come fini primari, della tutela del consumatore e di una trasparente e corretta concorrenza, si può concludere che ci si può affidare alle norme di cui all'art. 517 CP al Codice del Consumo e alla pubblicità ingannevole, nonché, particolarmente per il settore alimentare, alle norme comunitarie.

**Fabio Brusa**

8) Né dovrebbe sorprendersi se si innescano meccanismi, intraconcorrenziali al made in Italy, di tipo comparatistico indiretto, come è avvenuto per l'azienda Pomì che ha inteso rimarcare pubblicitariamente la provenienza "padana" dei propri prodotti (a fronte di quella "campana").

9) Volutamente in questa sede non si discute di "ingrediente primario" ai sensi dell'art. 26 regolamento (UE) 1169/2011, ma di ingrediente fondamentale per le aspettative del consumatore e quindi la carne di bovino per la bresaola e il grano duro per la pasta (anche se, per quest'ultima, l'ingrediente primario potrebbe essere considerato in realtà la semola di grano duro).

10) Ha sostituito il precedente regolamento (CE) 510/2006.

11) Si noti: nel testo italiano pubblicato compare un punto e virgola mentre più correttamente nei testi inglese e francese compare una virgola ("...given quality, reputation ...." "....une qualité déterminée, la réputation....").

12) Si veda nell'attualità la frequente applicazione con l'indicazione "a chilometri zero". Nella proposta di legge n. 77 presentata alla Camera da una larga rappresentanza di deputati si definiscono (art. 2.1) "prodotti agricoli e alimentari" quelli "provenienti da areali di produzione posti ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo": basta esaminare una carta di Italia per rendersi conto quanto pregiudizievole per il consumatore e dannoso per l'immagine dei giacimenti gastronomici italiani sia questa iniziativa.

*La legge n. 9 del 21.2.2014, di conversione del D.L. n. 145/2013 ("Destinazione Italia"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, ha introdotto all'art. 5, comma 2-bis il meccanismo dello "sdoganamento veloce", stabilendo che "I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelievamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241».*

## Velocizzazione controlli sdoganamento veloce

*La disposizione in oggetto ha un rilevante impatto sulla risarcibilità del danno dovuto ad un eccessivo protrarsi dell'attività di controllo*

La norma in oggetto, chiaramente collegata all'attuazione dell'istituto dello Sportello Unico Doganale, introduce un preciso limite temporale per l'esecuzione dei controlli da parte di tutte le agenzie, sia governative che private (es. Agecontrol s.p.a.), dotate di funzioni ispettive con riferimento alle merci oggetto di interscambio commerciale internazionale.

Esse infatti dovranno rispettare i tempi massimi di un'ora per il controllo documentale e di 5 ore per la visita delle merci. Inoltre, ove i controlli dovessero richiedere il prelievamento di campioni od altri accertamenti di natura tecnica, i relativi esiti dovranno essere resi noti all'interessato entro 3 giorni.

La disposizione in oggetto è destinata ad avere un rilevante impatto sulla questione della risarcibilità del danno dovuto ad un eccessivo protrarsi delle attività di controllo.

Il mancato rispetto delle suddette tempistiche apre infatti la possibilità per gli operatori di richiedere alle amministrazioni inadempienti il risarcimento dei danni conseguenti a ritardi nello sdoganamento delle loro merci.

Ciò assume rilevanza soprattutto in relazione ai controlli di tipo sanitario, a causa dei notori ritardi che comportano tali operazioni ispettive, in specie in quelle realtà territoriali caratterizzate da una scarsa disponibilità di laboratori pubblici (e dove i tempi di attesa spesso superano le due settimane).

L'articolo 17 del DPR n. 327 del 26.3.1980 infatti, abilita all'esecuzione delle attività di analisi e degli accertamenti nel quadro dell'organizzazione dei controlli ufficiali, i soli istituti e laboratori pubblici (e cioè ARPA ed Istituti Zooprofilattici Sperimentali) e non anche i laboratori privati.

Si ricorda che scopo dei controlli ufficiali è quello di verificare e garantire la conformità dei prodotti alimentari alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi dei consumatori e ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali.

La restrizione vigente nei confronti dei laboratori privati ai fini dei controlli all'importazione di merci di interesse sanitario - fra l'altro non operante negli altri Stati membri - si ripercuote negativamente sui tempi di svincolo

delle merci in Italia. Il numero limitato di istituti e laboratori pubblici operanti sul territorio italiano e la frequente indisponibilità o malfunzionamento delle apparecchiature di analisi presso molti di essi, costringe infatti le autorità competenti presenti nei luoghi di introduzione delle merci (es. porti, aeroporti), ad inviare talvolta i campioni per l'analisi a strutture collocate in aree assai distanti, con enorme dilatazione dei tempi di attesa per gli operatori e notevoli ritardi nell'ottenimento delle merci, che ovviamente si riflettono anche in costi aggiuntivi per ottenerne lo svincolo.

Per tutta la durata del controllo ed in attesa dell'acquisizione dei referti di analisi infatti, la merce è tenuta in blocco ufficiale in ambito doganale, con spese a carico dell'importatore. Il rischio di mancato rispetto dei termini di conduzione dei controlli sanitari è pertanto reale.

Solo in caso di controllo analitico, è consentita la possibilità che le autorità sanitarie (USMAF) autorizzino la merce a raggiungere la destinazione mediante un'apposita procedura detta di spedizione "sotto vincolo sanitario", dove il rilascio del nulla osta (o della diversa certificazione richiesta necessaria per lo sdoganamento) viene posticipata rispetto allo svincolo della merce.

Sebbene in Italia la giurisprudenza non si sia mai espressa in maniera esplicita sulla questione della risarcibilità del danno dovuto ad un eccessivo protrarsi del controllo sulle merci, in particolare quello doganale, si ammette pacificamente la possibilità per

l'operatore di citare l'amministrazione finanziaria in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere un risarcimento ex art. 2043 c.c.

La sentenza della Corte di Cassazione, III Sez. Civile, n. 1191 del 27 gennaio 2003 e, prima ancora, Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n. 500/1999, hanno infatti sancito la risarcibilità, a certe condizioni, degli interessi legittimi, anche nell'ipotesi in cui tale lesione sia il seguito dall'emanazione di un atto illegittimo da parte della pubblica amministrazione posto in essere con dolo o colpa.

Nell'ipotesi di specie è inquadabile anche il caso dell'operatore che subisce immotivatamente il blocco delle sue merci per periodo eccessivamente lungo, che oltrepassa qualsiasi senso di ragionevolezza, rendendosi così inadempiente nei confronti dei suoi distributori o clienti, in quanto l'eccessivo dilungarsi dei controlli gli ha impedito di rispettare i termini di consegna della merce.

In tal caso, gli elementi che devono ricorrere affinché il danneggiato sia legittimato ad esperire l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. sono rappresentati dalla sussistenza di una condotta, commissiva od omissiva, imputabile all'ufficio, la quale ha determinato la produzione di un danno ingiusto.

Tra la condotta dell'agente e il danno deve poi sussistere un nesso di causalità tale da configurare l'evento quale conseguenza immediata e diretta del danno. Nel caso di specie, la difficoltà principale per il richiedente il risarcimento era costituita proprio

dalla prova, in mancanza di una norma che fissa la durata massima del controllo, che la durata dell'attività ispettiva si era dilungata oltre ogni criterio di "ragionevolezza".

Lo statuto del contribuente (l. 212/2000), all'art. 12, stabilisce solo che il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che hanno giustificato il controllo e dell'oggetto che lo riguarda, nonché delle relative modalità di esecuzione dello stesso.

La norma in oggetto, sebbene dettata principalmente per il caso delle verifiche presso il domicilio del contribuente, si ritiene che valga per tutti i tipi di verifica fiscale, incluso il controllo doganale, ma che non valga anche per i controlli aventi finalità extra-tributarie (es. controlli sanitari, veterinari, ambientali, ecc.).

La questione può dirsi ora definitivamente superata dalla nuova norma. Le amministrazioni competenti in ordine ai controlli sulla merce dovranno infatti rispettare i tempi massimi dettati dalla disposizione in oggetto se non vogliono imbattersi in azioni risarcitorie a loro danno.

La norma però prevede una importante limitazione: gli unici controlli soggetti ai soprarichiamati limiti temporali sono quelli che avvengono "contestualmente alla presentazione della merce, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali" e non anche quelli prodromici (ossia preliminari) alla presentazione delle merci.

La fissazione di un limite temporale massimo all'effettuazione dei controlli costituisce dunque una novità di grande rilievo nel

sistema italiano, dove fino ad oggi era mancata la fissazione di un qualsiasi limite sia a livello legislativo che regolamentare alla durata delle attività ispettive in dogana.

Le uniche azioni intraprese dalle autorità competenti ai controlli a favore di un approccio coordinato al processo di sdoganamento (in modo da abbattere la durata dei tempi di svolgimento delle verifiche) erano culminate nella predisposizione di appositi protocolli procedurali adottati nell'ambito di specifiche Conferenze di Servizi.

Un esempio è costituito dai prodotti soggetti a controlli in materia di sicurezza, per i quali l'Agenzia delle Dogane, nell'ottobre 2004, ha adottato un apposito Manuale Procedurale di concerto con il Ministero per le Attività Produttive (approvato nella Conferenza dei Servizi del 13 dicembre 2004).

Altro esempio riguarda gli esemplari di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, per i quali è stato predisposto il "Manuale Operativo CITES"

(adottato per la prima volta, congiuntamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Corpo Forestale dello Stato, nella Conferenza dei Servizi del 7 maggio 2002 e poi - nella versione attuale - nella Conferenza di Servizi del 10 maggio 2011). Altra iniziativa analoga è stata sviluppata nel 2007 tra Agenzia delle Dogane e Ministero della Salute. Per rispondere ai rilievi del Food Veterinary Office della Commissione europea (FVO), i quali a seguito di un'ispezione effettuata presso i PIF italiani nel periodo febbraio-marzo 2007 avevano evidenziato un'assenza di coordinamento tra autorità doganali e sanitarie, le due amministrazioni hanno infatti avviato una serie di riunioni di coordinamento finalizzate al miglioramento della collaborazione nei settori dei controlli, le quali hanno portato alla conclusione, sempre nel 2007, di un Memorandum d'intesa tra Ministero della Salute e Agenzia delle Dogane che individua la cornice generale entro cui sviluppare adeguati livelli di collaborazione.

L'iniziativa del legislatore italiano è quindi sicuramente da apprezzare, tanto più se si tiene conto del fatto che ad oggi, nell'Unione europea, non risultano esservi altri Stati membri che hanno fissato una durata massima per la conclusione dei controlli, in specie quelli doganali.

L'unico Stato membro che aveva posto una limitazione del genere era stata la Francia, dove la Chambre des requêtes della Corte di Cassazione francese (sezione poi soppressa nel 1947), appellandosi al principio di ragionevolezza dichiarò nel 1945 (Requête 11 novembre 1945, Doc. Jur. N° 411), che i controlli in dogana non dovevano protrarsi per una durata tale da causare l'inutile blocco delle merci con conseguente danno agli interessi degli operatori commerciali, per via di un aumento dei costi a loro carico.

Si trattava in ogni caso di una semplice raccomandazione e non di un limite di tipo normativo-regolamentare, come quello italiano.

*Daniilo Desiderio*

**ISTOP SPAMAT** s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY  
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664  
Telefax: (080) 3974474  
Mobile: 348 6562094  
E-mail: spamat@spamat.it



**SPAMAT** s.n.c.

70122 BARI - ITALY  
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249  
Telefax: (080) 2460260  
Mobile: 346 3806614  
E-mail: spamatbari@spamat.it

**SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING**

*Il criterio del "valore di transazione" è stato individuato in quello che riflette "il valore economico reale di una merce importata": esso deve trovare applicazione nella generalità dei casi e può essere disatteso solo nei casi in cui l'Ufficio dimostri che il "prezzo pagato o da pagare" sia inidoneo.*

## Agenzia delle Dogane e valore di transazione

*Rettifica valore di transazione in caso di legami tra cedente e acquirente: lo scostamento con i "test value" deve essere significativo*

Con la sentenza n. 64, depositata il 27 gennaio 2014, la Commissione tributaria provinciale di Venezia (Sezione 13<sup>ma</sup>) offre lo spunto per riflettere sui confini entro i quali l'Agenzia delle Dogane è legittimata a disattendere.

Il criterio del "valore di transazione" laddove sussistano legami tra cedente e cessionario.

Il caso: una società italiana acquista dalla propria controllante tedesca beni (acciaio) che quest'ultima aveva a sua volta acquistato circa due anni prima da fornitori terzi extracomunitari. I beni, sino al momento dell'acquisto detenuti in Italia allo stato estero, sono stati immessi in consumo dalla società italiana dichiarando un valore pari al prezzo pagato alla controllante ex art. 29 CDC.

L'Agenzia delle Dogane, in esito ad un controllo, ha riscontrato che il prezzo pagato dalla importatrice italiana alla controllante tedesca è risultato assai inferiore (circa la metà) rispetto al prezzo pagato due

anni prima da quest'ultima ai fornitori extracomunitari per la stessa merce. Inoltre, è stato altresì rilevato che nel modello DVI non era stata dichiarata la sussistenza del vincolo partecipativo tra cedente tedesca ed acquirente italiana.

Tali circostanze, a dire della Dogana, rendevano non "accettabile" l'applicazione del criterio del "valore di transazione", in forza del combinato disposto dell'art. 29, co. 1, lett. d) CDC e dell'art. 181 bis DAC.

Conseguentemente, l'Ufficio ha rettificato il valore dichiarato ("valore di transazione") applicando il criterio del "valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o similari", di cui alla lettera c), co. 1 dell'art. 30 CDC, estrapolandolo dalla banca dati Eurostat. Tale valore, peraltro, differiva da quelli dichiarati in taluni casi di pochissimo (13 %), in altri più marcatamente (15-20 %).

La rettifica dell'Ufficio veniva

impugnata dalla contribuente con ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale di Venezia.

Tra i vari motivi di impugnativa, l'importatrice ha rilevato che la sussistenza di un "legame" tra cedente e cessionario non è ragione sufficiente per disapplicare il criterio del "valore di transazione". E che, in caso di legami, il "valore di transazione" può essere rettificato solo se si discosta significativamente dai valori comparativi, individuati dall'art. 29, co. 2, lett. b).

La *ratio* di tale previsione normativa è chiara: come noto, a seguito degli Accordi Gatt<sup>(1)</sup>, il criterio del "valore di transazione" è stato individuato quale criterio che meglio di ogni altro riflette "il valore economico reale di una merce importata"<sup>(2)</sup> e, pertanto, esso deve trovare applicazione nella generalità dei casi e può essere disatteso solo nei casi in cui l'Ufficio dimostri che il "prezzo pagato o da pagare" sia inidoneo ad esprimere l'effettivo valore eco-

1) Per un approfondimento sull'argomento, si rinvia a F. Rapisarda, "Il "valore in dogana" delle merci da importare: i profili giuridici, la normativa e la giurisprudenza comunitaria; la falsa dichiarazione di valore", *Impresa Commerciale Industriale*, n. 3, 2007, pag. 384.

2) C.G.C.E., sent. 16 novembre 2006, C-306/04.

nomico della merce importata.

Ora, tale impostazione è fatta salva anche nel caso in cui la cessione avvenga tra soggetti legati: il "valore di transazione", dunque, può essere rettificato solo se risulta che il legame ha influito sul prezzo. E ciò deve risultare da elementi oggettivi: a tal fine, l'art. 29, co. 2 CDC introduce un test basato sul raffronto tra il "valore di transazione" dichiarato ed i valori comparativi individuati dalla norma (c.d. "*test values*"), espressivi di valori medi di mercato del bene importato.

Tale *test*, nel caso in esame, dava un risultato favorevole alla contribuente: infatti, il "valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o

*di merci identiche o similari*" individuato dall'Ufficio ed applicato ai fini della rettifica si approssimava<sup>3)</sup> al "valore di transazione" dichiarato.

I Giudici di Venezia - dopo aver rilevato che l'omessa indicazione nel DVI era dipesa da un mero errore materiale ed involontario, comunque influente rispetto al giudizio sull'accettabilità del valore dichiarato - hanno accolto le doglianze dell'importatrice, rilevando che: "*i nuovi valori rettificativi applicati dall'Ufficio non si discostano in maniera significativa da quelli dichiarati ... in sostanza è lo stesso ufficio ad aver dimostrato che il valore dichiarato è assai simile a quello del valore in dogana di merci*


*identiche o similari quale determinato ai sensi dell'articolo 30, co. 1 lettera c), con la conseguenza che ai sensi dell'art. 29 CDC il valore di transazione deve essere accettato perché le merci sono state valutate conformemente ai valori di cui alla normativa citata*".

In definitiva, la Commissione di Venezia - anche alla luce delle molteplici prove fornite dalla difesa dell'importatrice in ordine alla congruità del valore di transazione rispetto agli specifici beni importati - ha negato che, nel caso specifico, sussistessero i presupposti affinché l'Agenzia potesse legittimamente disattendere il valore dichiarato.

**Sabrina Ferrazzi**

Studio Tosi

3) Si pone in evidenza che la norma richiede che il "valore di transazione" si avvicini con grado di approssimazione ai "*test values*" lasciando, dunque, un margine di tolleranza per eventuali scostamenti.



Studio Legale Tributario

**Diritto doganale**

**Avvocati fiscalisti**

**Contenzioso tributario**

**Fiscalità dell'energia**

**Iva e Accise**

**Tributario nazionale e internazionale**

**Genova**

16121, p.zza De Ferrari 4/2

Tel. +39 010 8595200

**Milano**

20121, piazzetta Pattari 1/3

Tel. +39 02 78625150

segreteria@studioarmella.com | www.studioarmella.com

Como  
5 Aprile 2014



MILANO 2015  
1 MAGGIO • 31 OTTOBRE  
NUTRIRE IL PIANETA  
ENERGIA PER LA VITA



Centro congressi Villa Erba

## *Il ruolo degli Spedizionieri Doganali opportunità ed efficienza negli scambi internazionali*

*L'Expo Milano 2015, che dal 1° Maggio 2014 al 31 Ottobre del prossimo anno radunerà oltre 142 Partecipanti tra Paesi e Organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile e aziende, attorno al tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita", costituirà un'occasione straordinaria per la conoscenza delle eccellenze dell'Italia e per il rilancio della sua economia. L'organizzazione di tale evento comporterà tuttavia una serie di problematiche di tipo logistico e doganale, sia per quanto riguarda lo spostamento delle persone che dei materiali e delle merci oggetto degli allestimenti. I doganalisti italiani vogliono essere protagonisti attivi e propositi nella gestione di tali criticità, il convegno mira ad individuare le potenzialità per la categoria dei doganalisti nella pianificazione doganale, illustrando a tali professionisti le occasioni di lavoro offerte dall'organizzazione dell'evento, così da poter assistere con competenza i numerosi operatori economici internazionali che vi interverranno.*

### **Programma**

**Aldo Lupi** - Presidente del Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali di Milano.

**Paolo De Santis** - Presidente Camera di Commercio di Como.

**Lorenzo Clemente** - Direttore regionale Agenzia delle Dogane della Lombardia.

**Massimo De Gregorio** - Presidente Confiad.

**Cosimo Ventucci** - Presidente Federale Anasped.

**Giuseppe Benedetti** - Presidente Assocad.

**Nereo Marcucci** - Presidente Confetra.

**Alberto Cavalli** - Assessore Regione Lombardia.

*Apertura dei lavori*

**Giovanni De Mari** - Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali: "Ruolo dei doganalisti in un contesto normativo in continua evoluzione".

**Teresa Alvaro** - Direttore centrale tecnologie per l'innovazione Agenzia delle Dogane: "Gioco di

squadra per Expo 2015".

**Enrico Perticone** - Doganalista/Professore merceologia doganale Università D'Annunzio Pescara: "Aspetti doganali ed extratributari nel commercio internazionale di prodotti agroalimentari: alcune considerazioni sul passaggio dalla tipicità alla sostenibilità".

**Alberto Milotti** - Ricercatore CERTET Università Bocconi master MEMIT: "Impatti economici Expo 2015. Un'applicazione al settore dei trasporti".

**Pasqualino Monti** - Presidente Assoport: "Expo 2015 dai porti l'energia per l'Italia".

**Fabrizio Vismara** - Avvocato/Docente di diritto internazionale presso l'Università dell'Insubria: "Expo 2015 ed operatori doganali: strumenti giuridici, esenzione e franchigie, efficienza e competitività del sistema doganale".

Si è tenuto il 5 aprile presso Villa Erba - Cernobbio (CO) il convegno dal titolo "EXPO 2015 Opportunità ed efficienza negli scambi internazionali e ruolo dei doganalisti", organizzato dal Consiglio territoriale degli Spedizionieri doganali di Milano con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali. Il convegno ha costituito un importante momento di approfondimento delle problematiche logistiche e doganali legate all'organizzazione dell'EXPO di MILANO 2015. Il prevedibile notevole flusso di persone, merci ed attrezzature porrà delicati problemi organizzativi e di gestione. Un aspetto particolarmente critico è rappresentato dall'arrivo in fiera dei prodotti agroalimentari, essendo l'alimentazione una dei maggiori protagonisti dell'EXPO 2015. La movimentazione di tali prodotti dovrà infatti essere attentamente pianificata e monitorata, trattandosi di merci deperibili, soggette a controlli mirati ed efficaci nella fase dello sdoganamento. "Abbiamo fortemente perseguito la realizzazione di questo convegno al fine di fornire agli iscritti all'albo adeguati strumenti per migliorare l'offerta professionale, per sensibilizzare gli operatori economici sull'importanza dell'evento e sulla necessità di usufruire di esperti di commercio internazionale che possano fornire un valido supporto alle aziende e contestualmente aiutare le istituzioni deputate ai controlli nella gestione dei flussi di merci provenienti dall'estero. I flussi dei prodotti agroalimentari dovranno realizzarsi sec-



ondo criteri di particolare efficienza, senza tuttavia sacrificare gli aspetti di sicurezza che mirano a garantire la salute dei cittadini", ha dichiarato **Aldo Lupi**, Presidente del Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali di Milano.

Nel corso del suo intervento di saluto l'Assessore al Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lombardia **Alberto Cavalli**, ha sottolineato come la Lombardia rappresenti la principale porta ingresso del traffico aereo nazionale dell'import/export. La filiera logistica giocherà, quindi, un ruolo chiave nella gestione dei flussi generati da Expo 2015, per la cui organizzazione sarà determinante il contributo delle cosiddette catene logistiche veloci.

"Il convegno offrirà l'opportunità di ribadire quanto nella catena logistica sia fondamentale il contributo di una figura professionale altamente qualificata, come lo spedizioniere doganale, che attraverso l'esercizio delle funzioni di rappresentanza doganale e di consulenza per le aziende e le organizzazioni protagoniste dell'evento, renderà possibile la realizzazione di con-

trolli mirati ed efficaci senza incidere sulla fluidità dei traffici. L'EXPO 2015 è una grande vetrina per l'Italia e rappresenta un'occasione di sviluppo per il suo export nel futuro", ha dichiarato il Presidente del Consiglio degli Spedizionieri Doganali, **Giovanni De Mari**. Il Direttore centrale tecnologie per l'innovazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **Teresa Alvaro**, nel suo intervento ha illustrato alla platea le iniziative dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in vista dell'Expo 2015 improntate sia ad un recupero dell'immagine internazionale del sistema Paese sia a rendere strutturali le recenti innovazioni ancora non comprese nella normativa comunitaria, quali i *fast corridors* e lo sdoganamento in mare. Ha richiamato l'attenzione sui recuperi di efficienza già ottenuti con la progressiva attuazione del percorso di digitalizzazione degli adempimenti doganali, con l'attuazione dello Sportello Unico e con lo sdoganamento in mare. Per quanto riguarda lo sportello unico ha fatto presente che l'interoperabilità già tratta l'80% dei controlli con-



comitanti, ovvero i controlli demandati al Ministero della Salute. I piani di attuazione per lo sviluppo dell'interoperabilità con le altre amministrazioni sono stati modificati in relazione ad EXPO dando priorità ai controlli propri del Mipaaf, sviluppi che non si sarebbero conclusi nei tempi necessari ad assicurare la buona riuscita dell'EXPO, l'Agenzia ha provveduto a realizzare direttamente le applicazioni di imminente estensione. Ha poi confermato che il pagamento tramite bonifico sarà esteso a tutti gli uffici doganali entro la fine di Aprile, essendo in via di risoluzione le note criticità derivanti dal sistema bancario. Infine ha richiamato l'attenzione sulle iniziative di più ampio respiro avviate dall'Agenzia per aumentare l'attrattività della "banchina Italia" soffermandosi sulla necessità di intervenire sulle inefficienze dell'intero ciclo di import/export, atteso che i tempi derivanti dalla componente doganale sono ormai poco comprimibili (nel 2013 il 96,82% delle dichiarazioni doganali - oltre 15 milioni - è stato svincolato in un tempo compreso tra 12 secondi e 5 minuti).

"EXPO Milano 2015 destina una grandissima attenzione al tema della sostenibilità ambientale ed al problema cruciale della riduzione della emissione dei gas ad effetto serra. Il mio intervento pone alcuni spunti di riflessione sulla metodica del Carbon footprint (impronta di carbonio) e del Life Cycle Assessment (LCA, valutazione del ciclo di vita) e su come, in un futuro scenario di medio periodo, i sistemi di rilevazione e classificazione degli scambi in-

ternazionale delle merci, potrebbero tentare di rilevare in maniera sistematica i dati quantitativi relativi alla virtuosità ecologica delle merci". - ha dichiarato il Vice-Presidente del Consiglio degli Spedizionieri Doganali, **Enrico Perticone**.

Nel suo intervento il Presidente di Assoporti **Pasqualino Monti**, ha sottolineato l'importanza che riveste la portualità italiana per lo sviluppo e la crescita del sistema paese. In particolare la riforma della legge 84/94 sui porti, ancora in discussione al Parlamento e i nuovi orientamenti emersi dal dibattito politico di ridurre il numero dell'Autorità portuale per una migliore razionalizzazione e riorganizzazione del sistema portuale italiano devono essere conclusi in tempi brevi per recuperare quei traffici che per vari motivi, ancorché destinati al mercato nazionale, vengono dirottati verso altri porti europei. L'EXPO 2015 non deve essere solo un evento ed una vetrina ma una occasione per rendere definitive le riforme strutturali e organizzative dei porti che rendano più veloci i flussi degli scambi internazionali.

Il professor **Alberto Milotti**, ha illustrato lo studio della Camera Commercio di Milano relativo all'impatto che l'evento EXPO 2015 avrà sul sistema economico milanese, lombardo e nazionale.

Nel corso dell'analisi sono stati illustrati alcuni interessanti dati relativi al numero di visitatori attesi, circa 20 milioni, pari a 130 mila visitatori al giorno, alla spesa pro-capite giornaliera, 96 euro/giorno per gli italiani e 136 euro al giorno per gli stranieri.

Tra l'altro è stata stimata la quantità di rifiuti giornalieri prodotta in 138 tonnellate nei giorni di media affluenza.

L'intervento del professor **Fabrizio Vismara** si è concentrato sulla competitività del sistema Paese che si misurerà nel corso di EXPO 2015 alla luce dei risultati dell'evento e lo stretto rapporto tra competitività e sistema doganale.

È opportuno tenere presente che il sistema doganale deve essere considerato non circoscritto alle attività di controllo doganale ma a tutte quelle esercitate dai vari organi dello Stato nella fase del momento doganale.



Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2014

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 ottobre 2013, n. 157

Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

*omissis*

**Art. 2**

**Soppresso fondo  
spedizionieri doganali**

1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 è erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di età.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,».

Note all'art. 2:

- Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 (Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali), è il seguente:  
«Art. 2 (Trattamento per i soggetti già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria).  
- 1. Per gli spedizionieri doganali già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorché cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile nonché per i soggetti iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo



30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.».

- Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 (Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità).

- 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.

Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.».



## IL FUTURO DELLA PROFESSIONE DEI DOGANALISTI



### ***Necessità di riposizionarsi sul mercato***

Le novità introdotte dal CDCM rendono necessario l'abbandono della concezione classica della professione quale attività tesa, per conto (e eventualmente, in nome) del proprietario delle merci, al puro assolvimento delle formalità doganali inerenti agli scambi internazionali, in nome di un approccio più complesso che privilegi l'offerta al cliente di servizi di assistenza/consulenza specialistica in tutte le "materie ed adempimenti connessi con gli scambi internazionali", come tra l'altro afferma, molto efficacemente, l'art. 9 della l. 25 luglio 2000, n. 213.

Occorre tenere presente che l'ambito di competenza dello spedizioniere doganale abbraccia, oltre a tutto ciò che concerne la materia doganale, anche altri ambiti, quali quello fiscale, merceologico, logistico, valutario, ecc. Lo sviluppo di competenze e la conseguente offerta di servizi in ciascuno di tali contesti, può consentire al doganalista un ampliamento del proprio campo di operatività, permettendogli di proporsi alle aziende non più (e non solo) come un referente per ciò che riguarda il puro assolvimento delle formalità doganali e fiscali collegate all'interscambio commerciale con l'estero, ma anche come prestatore di servizi specializzati e soprattutto personalizzati, di consulenza e di pianificazione sia doganale, che su tutti gli altri aspetti legati alla proiezione e penetrazione commerciale all'estero.

Questi servizi, assai richiesti dal

mercato, sono attualmente caratterizzati da livelli di offerta decisamente bassi, come dimostra la tendenza in atto da parte di alcune categorie di professionisti ben più aggressive (es. commercialisti, avvocati, società che offrono servizi di consulenza, ecc.) a spostarsi dai loro ambiti tradizionali di attività (e di competenza), per proporsi ai propri clienti come prestatori di servizi legati all'internazionalizzazione (es. fiscalità, contrattualistica, pagamenti, logistica e trasporti internazionali).

Tale mercato, ancora poco saturo, è caratterizzato da un vuoto di offerta e di competenze del quale la categoria potrebbe approfittare, data l'esperienza e le capacità possedute, per riposizionarsi nel mercato. In tal modo inoltre, la professione verrebbe maggiormente valorizzata, così come ne verrebbe elevato lo status.

L'alternativa della difesa dell'esclusività delle competenze possedute (in particolare di quelle relative allo svolgimento di pure funzioni di rappresentanza doganale, in specie diretta, degli operatori), potrebbe determinare al contrario un rischio di banalizzazione delle operazioni svolte, e quindi anche della professione, ridotta a una meccanica esecuzione di funzioni di puro adempimento amministrativo.

### ***Diversificarsi per sopravvivere***

I punti di forza posseduti dal doganalista, in specie quelli che valgono a distinguerli da altre categorie che offrono servizi simili (es. case di spedizione, corrieri espresso,

ma anche commercialisti, consulenti di commercio estero, ecc.), necessitano innanzitutto di essere rafforzati attraverso interventi di formazione mirati a verticalizzare le loro competenze in tali ambiti.

In secondo luogo, va sviluppata una maggiore sensibilità verso l'adozione di iniziative regolari e mirate di comunicazione all'esterno le quali valorizzino la figura e ne pongano in risalto le caratteristiche, tenendo bene a mente quella che è una regola fondamentale per l'esercizio di qualsiasi professione:

*“si è sostituibili solo se il mercato ci percepisce uguali agli altri”*

In sostanza, se i destinatari dei servizi offerti dal doganalista percepiscono l'attività del doganalista come un qualcosa che può essere offerto anche da altre categorie di soggetti, allora l'unico modo per venderli è facendo leva sul prezzo. Tale situazione ovviamente, è assolutamente da evitare.

Si tratta pertanto di spostare la discussione dal piano dei costi a quello del valore della prestazione. Vale a dire: se il professionista punta sull'offerta di servizi a più alto valore aggiunto e che altre categorie di competitori non offrono, non sono in grado di offrire, o sono in grado di offrire in condizioni di minore efficienza (sia a livello di qualità della prestazione resa, che di tempi necessari per erogarli), non solo la sua collocazione sul mercato viene ad assumere una posizione più netta, distinta dalle altre categorie di soggetti che erogano servizi simili, ma

l'elevazione dello standard delle sue prestazioni e servizi può anche creare le basi per lavorare con margini di profitto più alti.

L'elemento sul quale occorre fare una riflessione è dunque quello dell'identificazione di quali servizi a maggior valore aggiunto il doganalista è in grado di offrire e che gli altri non sono in grado di offrire in maniera altrettanto efficace.

In tale valutazione occorre domandarsi, per ciascun servizio offerto, se per il cliente è più conveniente pagare di più, ma avere una prestazione rapida e di standard elevato, o pagare meno ed ottenere una prestazione standard.

La risposta ovviamente dipende dalla complessità dell'attività svolta: il cliente che deve compiere un'operazione complessa, infatti, spesso ha più convenienza a rivolgersi ad un professionista il quale assicura una prestazione elevata ed in tempi rapidi (anche se si fa pagare di più), piuttosto che rivolgersi ad un altro tipo di professionista meno esperto (e più economico), il quale impiega un tempo maggiore per eseguire la stessa operazione, non assicurando peraltro gli stessi livelli qualitativi del primo.

### **Specializzarsi per vincere**

Lo sforzo che ogni doganalista dovrà effettuare è dunque quello di identificare, in relazione a quello che gli richiedono i propri clienti, quali servizi aventi una natura maggiormente complessa (e pertanto che possono essere "venduti" ad un prezzo maggiore) sono più richiesti e quali invece hanno una natura particolarmente semplice e ripetitiva, e

come tali possono essere collocati sul mercato a tariffe più basse. A questo punto, il passo successivo è quello di decidere su quali di queste due tipologie di servizi specializzarsi.

È ovvio che coloro che decideranno di continuare a prestare servizi semplici (es. effettuazione della dichiarazione doganale, a prescindere dal tipo di rappresentanza adottato) subiranno maggiormente gli effetti della concorrenza. Viceversa, coloro che decideranno di specializzarsi in prestazioni più complesse ed a carattere decisamente strategico<sup>1)</sup>, avranno di fronte un mercato praticamente vergine nel quale potersi tranquillamente collocare.

Presumibilmente, in tali ambiti, tenteranno di inserirsi anche altri competitors che cercheranno anch'essi di fornire prestazioni dai contenuti qualitativi assai elevati.

In ciò, un chiaro elemento di forza che la categoria possiede nei confronti di tali soggetti è dato dalla maggiore visibilità sul mercato, dovuta al fatto che quella di doganalista costituisce una professione intellettuale il cui ambito di attività è ben definito, è riconosciuta e regolamentata nei paesi di quasi tutto il mondo. Si avverte tuttavia che tale visibilità necessita di essere ulteriormente aumentata, attraverso l'avvio di iniziative di comunicazione sia su scala nazionale (a livello di categoria), che individuale (a livello di singolo professionista).

**“Offrire tutto a tutti non è vincente”**

Per avere successo in tale contesto, molto dipenderà dalla capacità che avrà il professionista di individuare un certo numero di prestazioni sulle quali specializzarsi, promuo-

vere la propria reputazione di esperto e di conseguenza, concentrare la sua offerta.

**“La posizione più desiderabile è quella che nessun altro ha”**

Ciascun professionista dovrà individuare uno o più settori profittevoli nel quale ha sviluppato o può sviluppare certe competenze competitive e capacità approfondendo, tramite uno sforzo di formazione e di specializzazione continua, la sua preparazione in tali ambiti. Solo una strategia di "focus", orientata cioè all'offerta di servizi altamente specialistici su problemi specifici, in luogo di una strategia basata sull'offerta di una gamma indistinta di servizi, potrà consentirgli di risultare vincente nel nuovo scenario.

### **Conclusioni**

All'appuntamento del 2016 (data di presumibile entrata in vigore del nuovo CDCM) il doganalista dovrà giungere preparato, con un'immagine rinnovata quale soggetto qualificato capace di proporsi come interlocutore privilegiato dell'impresa per tutte le sfide che la globalizzazione degli scambi commerciali impone.

Per fare ciò, saranno necessari non solo degli sforzi verso il rafforzamento della qualificazione professionale, da realizzarsi sia tramite interventi di formazione mirata, volti a elevare gli standard di competenza posseduti, che tramite iniziative di formazione continua a mantenimento di tali standard, ma anche un miglioramento dell'immagine percepita all'esterno, il che implica l'adozione di iniziative di comunicazione adeguate al fine di conquistare "visibilità" agli occhi del mercato.

---

1) Si pensi alle varie forme di consulenza sulla scelta delle forme di pagamento internazionali, sull'assicurazione export, sull'organizzazione dei flussi logistici e dei trasporti internazionali, sulla contrattualistica internazionale, sulle tecniche doganali e di commercio estero, su strategie di pianificazione fiscale internazionale.

### Savona... 1927

Al centro del Monumento vi è una campana che suona tutti i giorni alle ore 18,00: 21 rintocchi, 1 per ogni lettera dell'alfabeto, per ricordare i morti in guerra. Il traffico viene fermato dalla polizia municipale per bloccare anche i passanti: per un minuto si ferma la frenesia cittadina.

È un avvenimento inusuale al giorno d'oggi dove tutto si muove velocemente.

Possiamo definirlo un precursore dei freeze flash mob in cui ci si congela in segno di rispetto verso i caduti in battaglia per difendere la Patria. I cittadini savonesi l'hanno scelto come simbolo e messaggio di cultura e pace.

Quando si spiega questo evento tutti restano piacevolmente colpiti da questa tradizione, soprattutto gli stranieri che dimostrano più attaccamento alla storia e alle manifestazioni in cui si onorano gli eroi di guerra.

Nato come memoriale della Prima Guerra Mondiale, ormai rappresenta i caduti di tutte le guerre. Il monumento è stato inaugurato il 18 settembre 1927, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III.

Il gruppo raffigura simbolicamente l'inizio e la fine del conflitto: a sinistra un veterano seduto davanti a un giovane in divisa, pronto a partire per il fronte; al centro quattro figure sorreggono la campana e a destra una vedova abbraccia il figlioletto, seduta sotto le mani protese della vedova di un caduto.

Venite a Savona a godere questo momento emozionante, che non ha uguali al mondo.



## Evoluzione normativa doganale comunitaria

Savona 15 Marzo 2014

Dopo un breve intervento di Cosimo Ventucci, Presidente Federale ANASPED, che ha coordinato egregiamente il Seminario, i lavori sono proseguiti secondo il programma.

È intervenuto Enrico Perticone – Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Doganalisti – sul tema: *Evoluzione della normativa doganale comunitaria. Excursus storico-legislativo. Le modifiche più significative ed i possibili risvolti per la nostra professione con particolare riferimento al "rappresentante doganale"*.

L'intervento ha ripercorso le tappe evolutive della normativa doganale comunitaria sino al-

l'adozione del Codice doganale dell'Unione, istituito con Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 ed applicabile dal primo maggio 2016, mettendo in evidenza le ragioni che hanno portato all'adozione del CDU ed alla rifusione del Regolamento (CE) 450/2008. Il mercato unico (inteso non come risultato acquisito ma come cruciale obiettivo tendenziale) non può non prevedere adeguati strumenti di supporto ed il Codice doganale dell'Unione ne è una evidente testimonianza, poggiando su prerequisiti fondamentali quali l'armonizzazione dei controlli, la gestione comune del rischio, le semplifica-



zioni procedurali, la ridefinizione dei regimi doganali, il ruolo di coordinamento delle autorità doganali, lo sviluppo dei sistemi informatici, il dialogo privilegiato con gli operatori affidabili.

Alla luce di tale contesto sono state effettuate inoltre riflessioni sulla rappresentanza doganale disciplinata nel nuovo codice.

È intervenuto l'Avv. Piero Bellante sul tema: *Spedizioniere doganale e doganalista: una responsabilità per due, tra vecchio e nuovo codice. Le società di professionisti.*

L'avv. Bellante ha descritto le ipotesi più significative di responsabilità professionale che il doganalista incontra nella sua duplice veste di consulente e di rappresentante in dogana; responsabilità derivanti dal codi-

formazione continua per la professione. L'analisi dei diversi profili di responsabilità ha fornito anche l'occasione per offrire ai presenti alcuni spunti di riflessione sulla necessità di rivederne contenuto e limiti; la riflessione ha avuto ad oggetto in particolare la responsabilità solidale ex art. 201 dell'attuale codice doganale, tipica del rappresentante indiretto/ operatore doganale, e l'opportunità di riportarne il contenuto entro i confini di una "responsabilità consapevole", cioè di una responsabilità che, al pari di quanto è attualmente previsto per altri sog-

getti che possono essere coinvolti dall'obbligazione doganale, non si risolva in una mera responsabilità oggettiva ma presupponga, quanto meno, un profilo di colpa.

È intervenuto il dr. Alberto Landolfi – Sostituto Procuratore della Repubblica di Genova - sul tema: *La responsabilità penale dello spedizioniere doganale con particolare riguardo alle mendaci dichiarazioni.*

Al termine dei lavori, il Presidente Federale Cosimo Ventucci, ha ringraziato il Presidente dell'Associazione savonese degli Spedizionieri Doganali Vincenzo Rovigi, gli oratori ed i colleghi intervenuti numerosi, che hanno contribuito al successo dell'iniziativa.

**Vincenzo Rovigi**



BETA-TRANS SPA, affermata società nel settore delle attività doganali, ricerca le seguenti posizioni da inserire nel proprio organico:

- doganalista qualificato in qualità di responsabile dei servizi doganali, presso la sede operativa della provincia di Milano;
- persona esperta nello svolgimento delle formalità doganali, in importazione ed esportazione, presso la filiale operativa della Provincia di Prato.

***Gli interessati potranno inviare i curricula all'indirizzo di posta elettronica: [betatrans@betatrans.it](mailto:betatrans@betatrans.it)***

È sufficiente leggere un giornale o accendere la televisione per avere un aggiornamento sulla tragica situazione della disoccupazione causata dalla crisi che, come altri paesi, ha colpito anche il nostro. Ritengo che la causa vada ricercata principalmente nella delocalizzazione delle nostre produzioni per sfruttare il minor costo della mano d'opera offerta da altri paesi dell'Est e dell'Oriente. Riducendo le produzioni nazionali sono calati conseguentemente anche gli acquisti delle materie prime ed i servizi relativi alla movimentazione delle merci. Però anche le Amministrazioni comunitarie e nazionali hanno contribuito ad aggravare il settore dei trasporti, della logistica e delle operazioni doganali con le seguenti normative:

#### **Esportazioni**

L'Art. 161 del Codice Doganale Comunitario prevede che le operazioni doganali devono essere effettuate presso la Dogana dove risiede l'Azienda esportatrice, ovvero dove le merci vengono imballate o CARICATE PER L'ESPORTAZIONE. Purtroppo la maggior parte delle merci vengono vendute dalle nostre aziende con la resa franco fabbrica (EXW) perciò è il destinatario che decide il mezzo ed il suo instradamento, quindi anche a chi affidare le operazioni doganali. Inoltre è bene ricordare che per i trasporti internazionali stradali vengono di norma utilizzati permessi intra - comunitari per la scarsità di camion in possesso del Carnet Tir o di permessi di trasporto internazionale verso paesi

## Delocalizzazione e interscambio delle merci

terzi. Ne consegue che le Dogane estere, applicando l'art. 161, ammettono l'emissione di bollette doganali in altro paese comunitario dove vengono CARICATE LE MERCI PER L'ESPORTAZIONE. Trattandosi questa di una disposizione comunitaria, la nostra Amministrazione non può fare molto, ma potrebbe sensibilizzare le Dogane Estere per impedire di eseguire le operazioni almeno quando non vi è trasbordo su altro mezzo.

#### **Importazioni**

In questo caso le cose peggiorano per "concorrenza" doganale; non va infatti dimenticato che una percentuale dei dazi incassati vengono riconosciuti allo Stato esattore.

La cosa viene aggravata dal diabolico sistema Iva nazionale che obbliga gli operatori al versamento dell'imposta anche se gli stessi sono a credito (a parere dello scrivente l'imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere solamente annotata sui registri iva acquisti e vendite, come peraltro avviene negli scambi intracomunitari). A parte le compensazioni dell'imposta che si possono effettuare, gli operatori hanno, come minimo, un inutile costo per l'esborso finanziario, quindi vengono spinti ad immettere le merci in libera pratica in altro paese comunitario, otte-

nendo conseguentemente la possibilità di annotare l'imposta nei registri degli acquisti e delle vendite.

Questa legittima soluzione si era interrotta quando sono stati istituiti i DEPOSITI IVA di cui all'articolo 50 Bis del DL 331 / 93, che hanno permesso di rivedere lo sbarco delle merci presso i porti italiani, poi l'Autorità Nazionale ha messo in discussione la legittimità di fare transitare le merci dai depositi per evitare di pagare l'imposta. Dopo chiarimenti contrastanti e varie sentenze, gli operatori sono venuti nella determinazione di non rischiare ed hanno optato per ritornare all'immissione in libera pratica in altro porto comunitario fuori dal territorio nazionale.

Un altro importante motivo va ricercato nella differenza delle sanzioni applicate dal nostro Testo Unico delle Leggi Doganali ed in particolare dalla recente modifica dell'art. 303, a confronto con quelle applicate dalle altre Dogane comunitarie.

Infine non vanno dimenticati i costi di movimentazione della merci, costi decisamente più interessanti nei porti del nord a confronto di quelli applicati dai porti italiani.

Dulcis in fundo è bene ricordare che in un audit condotto si era evidenziato che il livello

quantitativo dei controlli casuali è, in alcuni Stati membri, ridottissimo, in molti addirittura inesistente. È indubbio che un così rilevante divario del livello quantitativo dei controlli spinge gli operatori sulla scelta del luogo di sdoganamento ai fini di un contenimento dei costi della logistica<sup>(1)</sup>.

Operatori poco scrupolosi potrebbero, inoltre, essere indotti a prediligere, per l'espletamento delle formalità doganali, Paesi con una percentuale di verifiche sensibilmente inferiore alla media comunitaria al fine di realizzare

pratiche elusive e traffici illeciti, in violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza, della salute pubblica, dell'ambiente, della proprietà intellettuale.

È innegabile che la situazione descritta possa, altresì, favorire forme, più o meno evidenti, di concorrenza sleale<sup>(2)</sup> tra i vari Stati membri, a vantaggio di quelli che, prescelti per il livello particolarmente basso di controlli, verrebbero a beneficiare di tutte le attività indotte, con positive ricadute in termini di occupazione<sup>(3)</sup>, oltre ad incamerare il 25% a titolo

di spese di riscossione delle risorse proprie tradizionali. Non va, comunque, sottaciuto che una così accentuata disomogeneità di controlli vanifica e rende del tutto antieconomici i maggiori sforzi compiuti soltanto da alcuni Stati a presidio della comune frontiera doganale.

Come sempre non resta che sperare in tempi migliori con l'aiuto delle Amministrazioni doganali e dell'indispensabile intervento della Commissione dell'Unione Europea.

**Andrea Toscano**

1) Si fa riferimento agli oneri economici normalmente connessi ad un controllo doganale (ad es. costi sostenuti per le soste, per lo scarico della merce dal mezzo di trasporto etc.).

2) Un "codice di condotta" volto a contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell'Unione Europea è stato adottato all'unanimità dal Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale (in GUCE C2 del 6 gennaio 1998). Tale codice definisce le misure potenzialmente nocive, a partire da quelle misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato, ivi compresa l'assenza di imposizione.

3) Com'è noto, le navi e gli altri mezzi di trasporto (in particolare gli aerei) appartengono spesso alla flotta del Paese interessato, gli intermediari che intervengono nelle attività di carico/scarico e sdoganamento sono locali, i trasportatori fino alla destinazione finale sono scelti di solito nella sede dove avviene lo sdoganamento.



**BETA-TRANS S.p.A.**  
**C.A.D. BIANCULLI s.r.l.**  
Centro di Assistenza doganale

2007  
50°

Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"